



*Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative  
delle Regioni e delle Province autonome  
in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati*

**COMMISSIONE II**

**COMMISSIONE DI STUDIO PER IL RAFFORZAMENTO  
DELL'ISTITUZIONE E DELL'AUTONOMIA  
ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLE  
ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI (ORGANI DI  
PRESIDENZA, GRUPPI, COMMISSIONI)**

**DOSSIER DI STUDIO SUL  
RAFFORZAMENTO DELL'ISTITUZIONE E  
DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E  
FUNZIONALE DELLE ASSEMBLEE  
LEGISLATIVE REGIONALI**

**Anno 2007**


## PRESENTAZIONE DEL COORDINATORE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

## LINEE GUIDA SULL'ARTICOLAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA DELLE ASSEMBLEE REGIONALI E SULLA STRUTTURA DELLE RELATIVE AMMINISTRAZIONI DI SUPPORTO

Lo studio di seguito esposto ha la funzione di costituire un possibile ausilio ai Consigli regionali nello svolgimento della propria attività, fornendo un insieme di dati coordinati ed elaborati in modo tale da risultare di agile ed immediata consultazione.


### 1. LINEE GUIDA

La messa a punto delle **azioni necessarie sul piano delle procedure e delle dotazioni strumentali per lo svolgimento da parte della presidenza dei compiti di garanzia e rappresentanza generale dell'Assemblea. Rafforzamento e migliore strutturazione degli organi che coadiuvano il Presidente nello svolgimento di questi compiti** (uffici di presidenza, commissioni di carattere istituzionale).




### 2. LINEE GUIDA

Definizione di proposte per la revisione delle **norme riguardanti la costituzione dei gruppi consiliari** (questione dei gruppi "individuali"); supporto alle attività istituzionali dei gruppi.




### 3. LINEE GUIDA

Definizione di proposte per una migliore definizione dello **statuto del consigliere regionale e delle sue prerogative**.




#### **4. LINEE GUIDA**

Confronto di proposte ed esperienze per la definizione dello **statuto dell'opposizione politica in Consiglio.**




#### **5. LINEE GUIDA**

Proposte per una **migliore articolazione delle commissioni**; loro **revisione in modo da renderle funzionali alle nuove attività di controllo e indirizzo.**



#### **6. LINEE GUIDA**

Definizione di **linee guida per assicurare la più funzionale ed efficiente organizzazione delle strutture di supporto all'Assemblea e la loro autonomia rispetto a quelle di Giunta** nel contenimento dei costi.



## INDICE

1. **IL DOSSIER DI STUDIO SUL RAFFORZAMENTO DELL'ISTITUZIONE E DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI. Introduzione: finalità ed obiettivi** pag.
  
2. **IL QUADRO DI RIFERIMENTO** pag.
  - 2.1 Gli statuti nelle regioni ordinarie; pag.
  - 2.2 I regolamenti interni; pag.
  - 2.3 Altri atti normativi attuativi dello statuto Pag.
  - 2.4 Le leggi regionali sull'autonomia dell'assemblea legislativa; pag.
  - 2.5 Le leggi regionali istitutive di nuovi organi ed, in particolare, del Consiglio delle Autonomie Locali, del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro, della Consulta statutaria o della Commissione di Garanzia (o analoghe leggi comunque riferite a tali organi, comunque denominati); pag.
  - 2.6 le leggi regionali istitutive di nuovi organi o funzioni dell'Assemblea (quali il Parlamento dei giovani, il Garante dei soggetti privati della libertà personale, il Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e così ,via). pag.
  - 2.7 Implicazioni derivanti dalla istituzione dei nuovi organi consultivi o di proposta pag.
  - 2.8 Le leggi elettorali pag.
  
3. **IL CONCETTO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLE ASSEMBLEE** pag.
  - 3.1 pag.
  - 3.2 pag.
  
4. **LA MESSA A PUNTO DELLE AZIONI NECESSARIE SUL PIANO DELLE PROCEDURE E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEI COMPITI DI GARANZIA E RAPPRESENTANZA GENERALE**

DELL'ASSEMBLEA. RAFFORZAMENTO E MIGLIORE STRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI CHE COADIUVANO IL PRESIDENTE NELLO SVOLGIMENTO DI QUESTI COMPITI (UFFICI DI PRESIDENZA, COMMISSIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE)

pag.

- 4.1 **Compiti di garanzia** pag.
- 4.2 **Compiti di rappresentanza generale** pag.
- 4.3 **Rafforzamento e strutturazione degli organi che coadiuvano il Presidente** pag.
- 4.4 **Ufficio di Presidenza, Commissioni istituzionali,** pag.
- 4.5 pag.

LINEE GUIDA

- 5. **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IL SUO RUOLO ED I SUOI POTERI, E GLI ALTRI ORGANI A CARATTERE ISTITUZIONALE (UFFICI DI PRESIDENZA, COMMISSIONI PER IL REGOLAMENTO, ORGANI DI GARANZIA),NONCHÉ INFORMAZIONI E COMMENTI RIFERITI AD EVENTUALI PRASSI ASSEMBLEARI SUL TEMA .** pag.

- 5.1 **Il Presidente del Consiglio regionale: ruolo e poteri** pag.
- 5.2 **Organi che coadiuvano il Presidente** pag.
- 5.3 **La programmazione** pag.
- 5.4 **Il programma di governo** pag.
- 5.5 pag.

LINEE GUIDA

- 6. **NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI (QUESTIONE DEI GRUPPI “INDIVIDUALI”) ED AL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEI GRUPPI STESSI.** pag.

- 6.1 **I gruppi consiliari** pag.
- 6.2 **La questione dei gruppi individuali** pag.
- 6.3 **Rapporto tra gruppi ed attività istituzionale** pag.
- 6.4 pag.

LINEE GUIDA

- 7. **LA DEFINIZIONE DELLO STATUTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE E DELLE SUE PREROGATIVE (O COMUNQUE INFORMAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI INIZIATIVE ASSUNTE DALLA REGIONE)** pag.

- 7.1 **Lo statuto del Consigliere regionale e sue prerogative** pag.

7.2	pag.
7.3	pag.
7.4	pag.

#### LINEE GUIDA

### 8. ESPERIENZE PER LA DEFINIZIONE DELLO STATUTO DELL'OPPOSIZIONE POLITICA IN CONSIGLIO

pag.

8.1	La tutela delle minoranze: dalle norme statutarie a tutela delle minoranze, alle norme regolamentari a tutela delle minoranze, alle riserve di regolamento contenute nello statuto ed alle riserve di legge contenute nello statuto.	pag.
8.2	Polisemia del concetto di opposizione. funzione dello statuto delle opposizioni	pag.
8.3	<i>Il concetto di opposizione e di minoranza usato nel presente studio</i>	pag.
8.4	<i>I possibili strumenti a tutela delle minoranze</i>	pag.
8.5	Le norme statutarie e regolamentari dedicate alla tutela delle forze di opposizione	pag.

#### LINEE GUIDA

### 9. L'ARTICOLAZIONE DELLE COMMISSIONI ED UNA LORO EVENTUALE REVISIONE IN MODO DA RENDERLE FUNZIONALI ALLE NUOVE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E INDIRIZZO.

pag.

9.1	Ruolo delle Commissioni nel policentrismo consiliare	pag.
9.2	Configurazione delle Commissioni permanenti ed dell'articolazione della Giunta	pag.
9.3	Composizione delle Commissioni e delle Giunte nelle diverse regioni	pag.
9.4		pag.

#### LINEE GUIDA

### 10. LINEE GUIDA PER ASSICURARE LA PIÙ FUNZIONALE ED EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ASSEMBLEA E LA LORO AUTONOMIA RISPETTO A QUELLE DI GIUNTA, NEL CONTENIMENTO DEI COSTI.

pag.

10.1	Le funzioni di supporto all'assemblea nel nuovo quadro istituzionale	pag.
10.2	Il quadro delle principali competenze e funzioni delle regioni	pag.
10.3	Il contesto concreto di riferimento dell'analisi: i dati riferiti al 2006 e 2007 sulla funzionalità generale dei Consigli regionali (leggi, atti amministrativi, attività di indirizzo e controllo, riunioni del consiglio, rapporto tra leggi ad iniziativa delle giunta ed a iniziativa consiliare, programma di governo e sua attuazione,	pag.
10.4	Qualità dei processi e rapporti tra Consiglio e Giunta	pag.
10.5	Accordi delle assemblee con gli esecutivi regionali per lo svolgimento coordinato	pag.

di funzioni in logiche di economicità ed efficacia

**10.6** Riferimenti dello statuto a processi di qualità della legislazione (analisi di impatto, analisi di fattibilità, valutazione delle politiche)

**10.7** organici del personale, competenze degli uffici e (nuove) funzioni delle assemblee regionali

#### **LINEE GUIDA**

### **11. L'AUTONOMIA FINANZIARIA PATRIMONIALE E CONTABILE DELLE REGIONI**

**pag.**

**11.1** norme statutarie, legislative e di regolamento interno sul bilancio dell'assemblea e sull'autonomia finanziaria **pag.**

**11.2** **pag.**

**11.3** **pag.**

#### **LINEE GUIDA**

#### **INDICE DELLE TABELLE**

**Tabella 1** nuovi statuti regionali approvati **pag.**

**Tabella 2** nuovi regolamenti e modifiche ai regolamenti interni del Consiglio **pag.**

**Tabella 3** situazioni regionali relative al regolamento interno dell'Assemblea legislativa **pag.**

**Tabella 4** leggi regionali sull'organizzazione e sull'autonomia del Consiglio regionale **pag.**

**Tabella 5** disposizioni statutarie e leggi regionali istitutive del Consiglio delle Autonomie locali (cal) **pag.**

**Tabella 6** disposizioni statutarie e leggi regionali istitutive della Consulta statutaria o organo di garanzia statutaria **pag.**

**Tabella 7** disposizioni statutarie e leggi regionali istitutive della Consulta regionale dell'economia e del lavoro **pag.**

**Tabella 8** **pag.**

**Tabella 9** composizione dei Consigli regionali: dati quantitativi **pag.**

**Tabella 10** composizione dei gruppi consiliari: dati quantitativi media gruppi e monogruppi ( al mese di maggio 2007) **pag.**

**Tabella 11** **pag.**

**Tabella 12** **pag.**

**Tabella 13** le norme statutarie e regolamentari dedicate alla tutela delle forze di opposizione **pag.**

**Tabella 14** composizione dei consigli regionali in raffronto con il numero dei componenti della Giunta e con il numero delle commissioni consiliari permanenti : dati **pag.**

**Tabella 15** raffronto tra il numero e le competenze dei componenti della Giunta e il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti **pag.**

**Tabella 16** organici del personale, competenze degli uffici e (nuove) funzioni delle assemblee regionali **pag.**



- Tabella 17** riferimenti dello statuto a processi di qualità della legislazione (analisi di impatto, analisi di fattibilità, valutazione delle politiche) **pag.**
- Tabella 18** accordi delle assemblee con gli esecutivi regionali per lo svolgimento coordinato di funzioni in logiche di economicità ed efficacia. **pag.**
- Tabella 19** numero delle leggi e dei relativi articoli approvati dalle regioni negli anni 2005, 2006 e 2007. **pag.**
- Tabella 20** norme statutarie, legislative e di regolamento interno sul bilancio dell'assemblea e sull'autonomia finanziaria **pag.**

## **INDICEDE GLI ALLEGATI**

<b>Allegato 1</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 2</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 3</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 4 LE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI DEDICATE ALLA TUTELA DELLE FORZE DI OPPOSIZIONE</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 5 COMPOSIZIONE CONSIGLI COMMISSIONI GIUNTE NELLE REGIONI</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 6</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 7</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 8</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 9</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 10</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 11</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 12</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 13</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 14</b>	<b>pag.</b>
<b>Allegato 15</b>	<b>pag.</b>

## **DOSSIER DI STUDIO SUL RAFFORZAMENTO DELL'ISTITUZIONE E DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI**

### **IL METODO DI LAVORO**

Il gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome insieme al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati ha ad oggetto l'analisi delle proposte riguardanti le modifiche all'articolazione istituzionale interna delle assemblee regionali e la struttura delle relative amministrazioni di supporto e la predisposizione delle relative linee guida.

**Questo filone di attività parte dalla rilevazione dello stato, tuttora insoddisfacente, di strutturazione degli organi consiliari: quelli a carattere istituzionale (Presidenza, Uffici di presidenza, Commissioni per il regolamento, Organi di garanzia) e quelli titolari di funzioni legislative (Commissioni consiliari), sino ai Gruppi politici.**

**L'analisi comprende altresì anche alcuni profili critici relativi allo statuto dei singoli consiglieri.**

**Si tratta, pertanto, di riconsiderare in un quadro complessivo tutta la complessa materia, coordinando tale attività con quella relativa alla revisione delle strutture amministrative di supporto.**

Gli obiettivi del Gruppo di lavoro sono i seguenti:

- ? **La messa a punto delle azioni necessarie sul piano delle procedure e delle dotazioni strumentali per lo svolgimento da parte della presidenza dei compiti di garanzia e rappresentanza generale dell'Assemblea. Rafforzamento e migliore strutturazione degli organi che coadiuvano il Presidente nello svolgimento di questi compiti** (uffici di presidenza, commissioni di carattere istituzionale);
- ? **Definizione di proposte per la revisione delle norme riguardanti la costituzione dei gruppi consiliari** (questione dei gruppi "individuali"); supporto alle attività istituzionali dei gruppi.
- ? **Definizione di proposte per una migliore definizione dello statuto del consigliere regionale e delle sue prerogative;**
- ? **Confronto di proposte ed esperienze per la definizione dello statuto dell'opposizione politica in consiglio;**
- ? **Proposte per una migliore articolazione delle commissioni; loro revisione in modo da renderle funzionali alle nuove attività di controllo e indirizzo.**
- ? **Definizione di linee guida per assicurare la più funzionale ed efficiente organizzazione delle strutture di supporto all'Assemblea e la loro autonomia rispetto a quelle di Giunta nel contenimento dei costi.**

Al fine di procedere ad una prima fase della necessaria istruttoria, è stato richiesto alle diverse Regioni di inviare materiale riguardante principalmente:

1. segnalazione di articoli dello Statuto e del regolamento interno vigenti o proposte di modifica degli stessi in istruttoria presso la vostra Regione riguardanti **le procedure e le dotazioni strumentali per lo svolgimento da parte della presidenza dei compiti di garanzia e rappresentanza generale dell'Assemblea** comprensiva di eventuali indicazioni sul **rafforzamento e la migliore strutturazione degli organi che coadiuvano il Presidente nello svolgimento di questi compiti**
2. segnalazione di articoli dello Statuto e del regolamento interno o proposte di modifica degli stessi in istruttoria presso la vostra Regione riguardanti **il Presidente del Consiglio regionale, il suo ruolo ed i suoi poteri**, e gli altri organi a carattere istituzionale (uffici di presidenza, commissioni per il regolamento, organi di garanzia), nonché informazioni e commenti riferiti ad eventuali prassi assembleari sul tema .

3. segnalazione di articoli dello Statuto e del regolamento interno o proposte di modifica degli stessi in istruttoria presso la vostra Regione riguardanti **norme relative alla costituzione dei gruppi consiliari** (questione dei gruppi “individuali”) ed al **supporto alle attività istituzionali dei gruppi** stessi.
4. segnalazione di articoli dello Statuto e del regolamento interno o proposte di modifica degli stessi in istruttoria presso la vostra Regione riguardanti la definizione dello **statuto del consigliere regionale e delle sue prerogative** ( o comunque informazioni in merito ad eventuali iniziative assunte dalla vostra Regione )
5. segnalazione di articoli dello Statuto e del regolamento interno o proposte di modifica degli stessi in istruttoria presso la vostra Regione o informazioni in merito ad eventuali iniziative assunte dalla vostra Regione in ordine ad esperienze per la definizione dello **statuto dell’opposizione politica in consiglio**;
6. segnalazione di articoli dello Statuto e del regolamento interno o proposte di modifica degli stessi in istruttoria presso la vostra Regione riguardanti l’**articolazione delle commissioni** ed una loro eventuale **revisione in modo da renderle funzionali alle nuove attività di controllo e indirizzo**.
7. segnalazioni ed indicazioni per la definizione di **linee guida per assicurare la più funzionale ed efficiente organizzazione delle strutture di supporto all’Assemblea e la loro autonomia rispetto a quelle di Giunta**, nel contenimento dei costi.

Particolarmente importante è risultata, anche per comprendere le linee di analisi in una visione generale e complessiva delle regioni ordinarie, la trasmissione di proposte recenti e di documenti in elaborazione rilevanti nell’ambito delle tematiche affrontate.

**COMMISSIONE DI STUDIO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’ISTITUZIONE E DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI (ORGANI DI PRESIDENZA, GRUPPI, COMMISSIONI)**

**REGIONE CAPOFILIA: LIGURIA**

<b>Presidente Giacomo RONZITTI</b>	giacomo.ronzitti@regione.liguria.it
<b>Referente tecnico responsabile: Franco RIZZO</b>	franco.rizzo@regione.liguria.it
<i>Luca Ciabatti, (Consigliere questore C. R. Toscana)</i>	l.ciabatti@consiglio.regione.toscana.it
<i>Alfonso Sandomenico (Consigliere parlamentare Senato della Repubblica)</i>	alfonso.sandomenico@senato.it
<b>TECNICI CONSIGLI REGIONALI</b>	
<i>Mario Naldini (designato C. R. Toscana)</i>	m.naldini@consiglio.regione.toscana.it
<i>Felice Mancinelli (designato C. R. Molise)</i>	legislativo@regione.molise.it
<i>Emma Vanni (designata C. R. Liguria)</i>	mariaemma.vanni@regione.liguria.it

<i>Augusto Pessina (designato C. R. Liguria)</i>	augusto.pessina@regione.liguria.it
<i>Mario Gonnella (designato C. R. Liguria)</i>	mario.gonnella@regione.liguria.it
<i>Ignazio La Lumia (designato ARS)</i>	ilalumia@ars.sicilia.it
<i>Tiziana Chiasera (designata C. P. Trento)</i>	chiaserat@consiglio.provincia.tn.it
<i>Giuliana Gugliotti (designata C. R. Lazio)</i>	ggugliotti@regione.lazio.it
<i>Graziamaria Rugna (designata C. R. Lazio)</i>	grugna@regione.lazio.it
<i>Alberto Panunzi (designato C. R. Marche)</i>	alberto.panunzi@regione.marche.it
<i>Stefano La Micela (designato C. R. Marche)</i>	stefano.lamicela@regione.marche.it
<i>Renato Guaccero (designato C. R. Puglia)</i>	guaccero.renato@consiglio.puglia.it
<i>Francescopaolo Di Giesi (designato C. R. Puglia)</i>	digiesi.francescopaolo@consiglio.puglia.it
<i>Silvana Vernola (designata C. R. Puglia)</i>	conspugliaula@libero.it
<i>Settimio Giuliese (designato C. R. Puglia)</i>	giuliese.settimio@consiglio.puglia.it
<i>Cristiana Aglio (designata C. R. Lombardia)</i>	cristiana.aglio@consiglio.regione.lombardia.it
<i>Gianluca Geniori (designato C. R. Lombardia)</i>	gianluca.geniori@consiglio.regione.lombardia.it
<i>Dorianna Fontana (designata C. P. Bolzano)</i>	dorianna.fontana@consiglio-bz.org
<i>Giovanni Mazzolini (designato C. R. Friuli V G)</i>	giovanni.mazzolini@regione.fvg.it
<i>Stefano Amadi (designato C. R. Veneto)</i>	amadis@consiglio.regione.veneto.it
<i>Domenico Addamiano (designato C. R. Basilicata)</i>	doaddami@regione.basilicata.it
<i>Michele Pantè (designato C. R. Piemonte)</i>	michele.pante@consiglioregionale.piemonte.it
<i>Aurelia Jannelli (designata C. R. Piemonte)</i>	Aurelia.Jannelli@consiglioregionale.piemonte.it
<i>Laura Spagnolini (designata C. R. Piemonte)</i>	laura.spagnolini@consiglioregionale.piemonte.it
<i>Renato Carullo (designato C. R. Calabria)</i>	renato.carullo@consrc.it
<i>Lucia Caccamo (designata C. R. Calabria)</i>	lucia.caccamo@consrc.it
<i>Ester Latella (designata C. R. Calabria)</i>	ester.latella@consrc.it
<i>Felice Casucci (designato C. R. Campania)</i>	casucci@unisannio.it
<i>Gianni Corporente (designato C. R. Campania)</i>	corporente.gio@consiglio.regione.campania.it

-----

REGIONI PRESENTI NEL GRUPPO evidenziate in giallo  
insieme al  
SENATO

REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA;
MARCHE
MOLISE;
PIEMONTE
PUGLIA

TOSCANA
UMBRIA
VENETO
REGIONE A STATUTO SPECIALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
SARDEGNA
SICILIA
TRENTINO-ALTO ADIGE *
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE *
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

---

## 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'ATTUAZIONE NORMATIVA DELLE RIFORME NELLE REGIONI

Nel presente studio che ha ad oggetto il rafforzamento dell'istituzione e dell'autonomia organizzativa e funzionale delle assemblee legislative regionali nell'attuale fase successiva alla riforma del titolo V della costituzione ed alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) è necessario premettere il quadro di riferimento dell'attuazione della nuova normativa da parte delle diverse regioni, ed in particolare di quelle a statuto ordinario.

Si tratta di un contesto molto dinamico ed in continua attuazione ed evoluzione, nel quale, per un'adeguata analisi delle situazioni dei diversi ordinamenti regionali in riferimento alle tematiche oggetto del presente studio, rilevano l'approvazione dei nuovi Statuti regionali, con la loro multiforme attuazione, e dei nuovi (o delle modifiche ai testi) regolamenti interni delle assemblee legislative regionali.

Oggi, dieci delle quindici Regioni a statuto ordinario hanno approvato un nuovo Statuto. Mancano ancora gli Statuti delle Regioni Basilicata, Campania, Lombardia, Molise e Veneto, nelle quali, sia pure per motivazioni diverse, non si è ancora pervenuti ad un'approvazione definitiva .

Per meglio comprendere i diversi profili connessi alla tematica del rafforzamento dell'istituzione e dell'autonomia organizzativa e funzionale delle assemblee legislative regionali, è necessario delineare, pur se in sintesi, un quadro generale di riferimento della situazione nelle diverse regioni che comprenda:

1. gli statuti;
2. i regolamenti interni;
3. altri atti normativi attuativi dello statuto;
4. le leggi regionali sull'autonomia dell'assemblea legislativa;
5. le leggi elettorali regionali;
6. le leggi regionali istitutive di nuovi organi ed, in particolare, del Consiglio delle Autonomie Locali, del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro, della Consulta statutaria o della Commissione di Garanzia (o analoghe leggi comunque riferite a tali organi, comunque denominati);

7. le leggi regionali istitutive di nuovi organi o funzioni dell'Assemblea ( quali il Parlamento dei giovani, il Garante dei soggetti privati della libertà personale, il Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e così ,via).

## 2.1 Gli statuti delle Regioni ordinarie.

Come si è sopra indicato nel paragrafo 2.1, in oggi solo dieci delle quindici Regioni a statuto ordinario hanno approvato un nuovo statuto e sono ancora da approvare gli statuti delle Regioni Basilicata, Campania, Lombardia, Molise e Veneto.

Nella regione Liguria è all'esame del Consiglio regionale una modificazione allo Statuto con la proposta di legge statutaria di iniziativa consiliare n. 260 del 7 marzo 2007, che già è stata approvata in prima lettura il 13 marzo 2007 ed andrà all'esame dell'aula per l'approvazione definitiva nel mese di giugno 2007.

Si riporta di seguito nella tabella 1 il quadro di approvazione dei nuovi statuti con indicazione dell'atto legislativo di approvazione:

**tabella 1**  
**NUOVI STATUTI REGIONALI APPROVATI**

REGIONE	STATUTO	
ABRUZZO	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge regionale 28 dicembre 2006</i>	
BASILICATA	<b>Non approvato</b>	
CALABRIA	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, poi modificato con legge regionale 20 aprile 2005, n. 11 (Integrazione della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: «Statuto della Regione Calabria»)</i>	
CAMPANIA	<b>Non approvato</b>	
EMILIA-ROMAGNA	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13.</i>	
LAZIO	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.</i>	
LIGURIA	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1</i>	In corso modifica- zione statutaria già approvata in 1° lettura il 13 marzo 2007
LOMBARDIA	<b>Non approvato</b>	
MARCHE	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1.</i>	
MOLISE	<b>Non approvato</b>	
PIEMONTE	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1.</i>	
PUGLIA	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.</i>	
TOSCANA	<i>Lo Statuto è stato promulgato in data 11 febbraio 2005</i>	
UMBRIA	<i>Lo Statuto è stato approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21.</i>	
VENETO	<b>Non approvato</b>	

Quanto alle Regioni a Statuto speciale, il cui contesto appare certamente diverso da quello delle regioni ordinarie il quadro di riferimento è il seguente:

<b>REGIONE A STATUTO SPECIALE</b>	<b>STATUTO</b>	
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	<b>In discussione al Parlamento</b>	è in discussione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge costituzionale inerente il nuovo Statuto approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (A. C. 519).
<b>SARDEGNA</b>	<b>da approvare</b>	
<b>SICILIA</b>	<b>da approvare</b>	
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>	<b>da approvare</b>	
<b>VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE</b>	<b>da approvare</b>	

## 2.2 I regolamenti interni nelle regioni ordinarie

I Consigli regionali della Calabria, della Liguria e dell'Umbria hanno approvato un nuovo regolamento interno, rispettivamente con la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 , la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18 e con deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007 n. 141.

Il regolamento interno della Liguria è stato poi modificato con la deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2007 n. 4.

Modificazioni parziali dei regolamenti consiliari sono state approvate nelle regioni:

- Abruzzo (deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 3/5.);
- Campania (deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 23 e deliberazione del Consiglio regionale 13 novembre 2006.);
- Lazio (deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2005, n. 1 e deliberazioni del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 3 e n. 4);
- Lombardia (deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2006, n. 133);
- Piemonte (deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2006, n. 95);
- Toscana (deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2005).

Il regolamento interno del Consiglio era già stato parzialmente modificato o integrato, a seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.

Nelle restanti regioni trovano ancora applicazione i regolamenti interni approvati prima delle ultime modifiche costituzionali, fermo restando che sono comunque da considerare implicitamente abrogati o comunque non più applicabili le disposizioni con queste ultime incompatibili (in particolare, rilevano quelle relative ai controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali e quelle sulle modalità di elezione dei componenti della Giunta regionale).

E' da rilevare che disposizioni transitorie e finali di alcuni dei nuovi statuti prescrivono l'obbligo per il Consiglio regionale di adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni statutarie entro un termine; non sembra che dette disposizioni siano state comunque applicate perché molti regolamenti interni necessitano ancora di integrazioni o modificazioni.

Tra le regioni, in particolare, è da segnalare la regione Calabria che, a seguito all'approvazione del nuovo regolamento interno del Consiglio, ha disciplinato il rapporto tra quest'ultimo e le altre norme regionali, applicando, per il caso di antinomia normativa tra legge regionale e regolamento interno del Consiglio, il criterio della competenza: la previsione legislativa della regione Calabria, infatti, stabilisce che: "in attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale".

La tematica dell'ambito di disciplina della legge regionale e dell'ambito di disciplina del regolamento interno, che costituiscono due diversi tipi di fonti, **INSERIRE.....**

Si elencano, di seguito, nella tabella 2, le principali modifiche portate dai nuovi regolamenti interni o dalle loro modificazioni parziali che risultano particolarmente innovative, e, nella tabella 3, la situazione attuale dei regolamenti interni dei consigli regionali:

**tabella 2**  
**NUOVI REGOLAMENTI E MODIFICHE AI REGOLAMENTI INTERNI DEL CONSIGLIO**

<b>ABRUZZO</b>	D.c.r. 21 giugno 2005, n. 3/5	
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>	<b>d.c.r. 27 maggio 2005, n. 5</b>	

In Calabria il nuovo regolamento interno ha portato a:

- una nuova articolazione delle commissioni permanenti (che passano da quattro a sei);



- la creazione della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria e della Commissione speciale di vigilanza sugli atti della programmazione economico-sociale;
- la disciplina del comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi;
- la disciplina dei rapporti dell'assemblea legislativa con il Consiglio delle Autonomie Locali, con la Consulta statutaria e con il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e l'istituzione del Comitato regionale di controllo contabile;

<b>CAMPANIA</b>	D.c.r. 21 giugno 2005, n. 23/13; D.c.r. 13 novembre 2006 in BUR 27 novembre 2006, n. 53.),	
-----------------	--	--

In Campania, la modificazione regolamentare, ha condotta all'istituzione del Rappresentante dell'opposizione ed a una nuova articolazione delle Commissioni permanenti (che da sei diventano otto).

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
-----------------------	--	--

<b>LAZIO</b>	D.c.r. 9 giugno 2005, n. 1 e d.c.r. 22 giugno 2005, n. 3 e n. 4	
--------------	---	--

Nel Lazio rileva l'istituzione delle commissioni permanenti per gli affari costituzionali e statutari e per gli affari comunitari e internazionali.

<b>LIGURIA</b>	d.c.r. 9 giugno 2006, n. 18  modificato con modificato con <b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01.02.2007 N. 4..</b>	
----------------	---	--

In Liguria, è stato approvato un nuovo regolamento interno.

Tra le principali novità vi sono :la disciplina del giuramento e della presentazione del programma di governo del Presidente della Giunta, la nuova articolazione delle Commissioni permanenti (che da quattro diventano otto), la disciplina dei progetti di legge di modificazione statutaria, le procedure di collegamento con l'UE, nonché la regolazione dei rapporti con il CAL, il CREL e la Consulta statutaria; **INSERIRE**

.....

<b>LOMBARDIA</b>	D.c.r. 28 febbraio 2006, n. 133.	
------------------	----------------------------------	--

In Lombardia la modifica regolamentare ha introdotto la previsione del procedimento speciale di approvazione di testi unici.

<b>MARCHE</b>		
---------------	--	--

<b>MOLISE</b>		
---------------	--	--

<b>PIEMONTE</b>	D.c.r. 22 dicembre 2006, n. 95 .	
-----------------	----------------------------------	--

In Piemonte si è proceduto alla parziale modificazione della disciplina dei gruppi consiliari;

<b>PUGLIA</b>		
---------------	--	--

<b>TOSCANA</b>	D.c.r. 17 febbraio 2005	
----------------	-------------------------	--

l'istituzione del portavoce dell'opposizione e l'esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali.

<b>UMBRIA</b>		
---------------	--	--

Approvato il nuovo regolamento interno con Deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007 n. 141.

Tra le principali novità vi sono: .....

<b>VENETO</b>		
---------------	--	--

Si riporta di seguito la tabella delle diverse situazioni regionali relative al regolamento interno dell'assemblea legislativa:

**tabella 3**  
**SITUAZIONI REGIONALI RELATIVE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA\***

REGIONE	REGOLAMENTO INTERNO	NOTE
<b>ABRUZZO</b>	Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.  Deliberazione del Consiglio regionale n° 56/3 del 9.2.1977 modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 122/25 del 3.10.1989; n. 25/2 del 30.7.1991; n. 11/9 del 17.10.1995; n. 23/3 del 27.2.1996; n. 44/17 del 17.12.1996; n. 51/6 dell'8.3.1997; n. 77/10 del 27.1.1998; n. 96/11 del 22.9.1998, n. 35/2 del 27.3.2001; n. 52/3 del 4.12.2001; n. 104/4 del 22.7.2003; n. 3/5 del 21.6.2005.	
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>	<b>Approvato nuovo regolamento interno</b> con d.c.r. 27 maggio 2005, n. 5	
<b>CAMPANIA</b>	deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 1971 e modificato con le seguenti numerose deliberazioni, delle quali ultime sono: N. 41/1 del 3 ottobre 1997; - N. 109/1 del 4 giugno 2002 e - N. 23/13 del 21 giugno 2005	

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<p>* La Commissione ha ultimato la “seconda lettura” del nuovo Regolamento dell’Assemblea: sono stati analizzati e votati 117 articoli ed oltre 400 emendamenti. Restano da esaminare solo gli articoli riferiti ai nuovi organi previsti dallo Statuto: Conferenza delle Autonome Locali (CAL), Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) e Consulta di garanzia statutaria (rispetto alla quale è stato appena presentato un progetto di legge, sottoscritto dall’intero Ufficio di Presidenza).</p> <p>Dibattito particolarmente acceso sull’articolo 90, dedicato alla discussione in Aula e in particolare alle regole per la presentazione degli emendamenti. I limiti posti alle prerogative dei consiglieri hanno spinto i consiglieri di minoranza al voto negativo: l’articolo, infatti, riguarda uno dei punti più “critici”, in quanto attiene al difficile equilibrio fra i diritti del singolo consigliere - intervenire in ogni fase, e fino all’ultimo momento utile nel percorso legislativo - e l’esigenza di avere tempi certi nell’approvazione dei provvedimenti.</p> <p>Da evidenziare un nuovo strumento introdotto nel Regolamento, costituito dalle “interrogazioni di attualità a risposta immediata” (art. 108): si richiama alla pratica del question time, verrà collocato “all’inizio della prima seduta di ogni sessione dell’Assemblea” e sarà limitato a un solo consigliere per gruppo. Ulteriore innovazione, il fatto che “qualora vi sia un elevato numero di interpellanze che non abbiano ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell’Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione”.</p>	Approvato dalla Commissione VI "Attuazione dello Statuto", appositamente istituita.*
<b>LAZIO</b>	Deliberazione n. 1 del 26 giugno 2005: Istituzione nuove Commissioni consiliari	E' stato istituito un Gruppo di lavoro interno per proporre le necessarie modifiche al regolamento vigente.
<b>LIGURIA</b>	<b>Approvato il nuovo regolamento interno</b> con Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18. modificato con Deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2007 n.4	
<b>LOMBARDIA</b>		
<b>MARCHE</b>	Deliberazione n. 39/2007 "Modifiche agli artt. 19 e 20 del Regolamento interno del C.R."	La disposizione riguarda la durata in carica delle Commissioni Consiliari permanenti. Recentemente la Conferenza dei Capi gruppo ha deciso di istituire la Commissione per la Riforma dello Statuto anche per l'esame del regolamento interno (in fase di predisposizione).
<b>MOLISE</b>		

PIEMONTE		
PUGLIA		In itinere la modifica dell'articolo 57 concernente "Delle interrogazioni con risposta immediata".
TOSCANA	<p>Deliberazione del 17 gennaio 2007 contenente "Modifiche al Regolamento Interno del Consiglio regionale"</p> <p>Le modifiche sono entrate in vigore il 1 febbraio 2007.*</p> <p>* Al regolamento interno vigente (in applicazione del vecchio statuto) sono state già apportate delle modifiche con due differenti deliberazioni di Consiglio. La <b>prima</b> deliberazione è del 17 febbraio 2005 e riguarda l'inserimento di una norma inerente il nuovo istituto del portavoce dell'opposizione. Le altre modifiche riguardano la Giunta delle elezioni, la procedura di convalida dei consiglieri regionali eletti, la dichiarazione di annullamento e di decadenza, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, e una modifica all'articolo del regolamento riguardante le pronunce del CAL.</p> <p>La <b>seconda</b> deliberazione di modifica è del 27 aprile 2006., si tratta di una sola modifica riferita all'inserimento dell'articolo sul gruppo misto.</p>	<p>Le modifiche (effettuate con sostituzione di articoli o inserimenti di articoli e con alcune modifiche puntuali) riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>? Le funzioni del presidente le consigli;</li> <li>? Le funzioni dell'Uff. di Presidenza;</li> <li>? Il Portavoce dell'opposizione;</li> <li>? Le commissioni permanenti (composizione, durata, attività, partecipazione alle commissioni, verbalizzazione, pubblicità delle sedute, commissioni in sede referente, rapporti commissioni Giunta, consultazioni, discussioni in commissione);</li> <li>? Commissioni speciali e commissioni d'inchiesta;</li> <li>? Commissioni di controllo;</li> <li>? Commissioni pari opportunità;</li> <li>? Programmazione dei lavori del consiglio e ordine del giorno del Consiglio regionale;</li> <li>? Presentazione proposte di legge;</li> <li>? Procedimento per le proposte di legge di iniziativa popolare;</li> <li>? Confronto della Giunta regionale su atti di competenza regionale;</li> <li>? Diritto di accesso dei consiglieri.</li> <li>? Le modifiche consistono in 42 articoli.</li> </ul>
UMBRIA	Approvato il nuovo regolamento interno con Deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007 n. 141.	L
VENETO		

REGIONE A STATUTO SPECIALE	REGOLAMENTO INTERNO	NOTE
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE		

\* per i dati sopra riportati si è fatto anche riferimento alla documentazione elaborata dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale "Attuazione degli statuti regionali".

### 2.3 Le leggi regionali di attuazione dello statuto.

Le modalità di attuazione degli statuti sono state e sono diverse da regione a regione.

#### Abruzzo

**INSERIRE**

#### Calabria

**INSERIRE**

#### Emilia - Romagna

L'Emilia - Romagna ha affidato ad una Commissione permanente il compito di elaborare le proposte del regolamento interno dell'assemblea, della legislazione elettorale regionale e delle leggi istitutive dei nuovi organismi previsti dallo statuto.

#### Lazio

**INSERIRE**

#### Liguria

La Liguria, dopo la promulgazione del nuovo statuto ad inizio della nuova legislatura in corso (legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1), ha approvato, su proposta dei componenti l'Ufficio di Presidenza, il nuovo regolamento interno del Consiglio (d.c.r. 9 giugno 2006, n. 18), le leggi regionali istitutive del Consiglio delle autonomie Locali (legge regionale 26 maggio 2006 n. 13), del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ( legge regionale 16 giugno 2006 n. 16) e della Consulta statutaria (legge regionale 24 luglio 2006 n. 19), la legge sull'Autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale (legge regionale 17 agosto 2006 n. 25) ed il nuovo regolamento di contabilità del Consiglio (decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale della Liguria 23 novembre 2006 n. 1/reg Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza recante: Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria). Sempre su proposta dei

componenti l'Ufficio di Presidenza è stata approvata la legge regionale istitutiva del parlamento regionale degli studenti ( legge regionale 6 marzo 2007 n. 8) ed è stata presentata la proposta di legge "Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea e la solidarietà internazionale", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare, e la proposta di legge statutaria per apportare alcune modifiche allo statuto, già approvata in prima lettura dall'Assemblea nel mese di marzo 2007.

In attuazione dello statuto sono state approvate:

1. legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (disciplina del Consiglio delle autonomie locali)
2. legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)
3. legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 ( istituzione della Consulta statutaria)
4. legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria)
5. regolamento interno del Consiglio regionale (d.c.r. 9 giugno 2006, n. 18)
6. regolamento di contabilità del consiglio regionale (decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale della Liguria 23 novembre 2006 n. 1/reg Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza recante: Regolamento di contabilità del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria)

Per il completamento del processo di attuazione dello Statuto nella regione Liguria sono da approvare le seguenti leggi o regolamenti:

1. legge regionale di adeguamento in materia di iniziativa e referendum popolari (articoli da 6 a 10 dello statuto)
2. legge regionale sul sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, e di determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità e di conflitto di interessi (articolo 14 statuto);
3. legge regionale sull'attività ispettiva di controllo e vigilanza del Consiglio regionale ai sensi (articolo 16 statuto);
4. legge regionale in materia di standards e requisiti quantitativi e qualitativi dell'attività amministrativa degli enti locali (articolo 51 statuto);
5. legge regionale sulle modalità del rapporto tra regione ed enti locali (articolo 62 statuto);
6. regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (articolo 70 statuto).

### **Marche**

**INSERIRE**

### **Piemonte**

**INSERIRE**

### **Puglia**

**INSERIRE**

Toscana

La Toscana, ha fissato come finalità prioritarie l'elaborazione di una proposta di nuovo regolamento interno del Consiglio regionale e l'elaborazione di specifiche leggi di attuazione (le leggi sulle nomine, sul collegio di garanzia statutaria, sulla conferenza permanente delle autonomie sociali e sulla normazione). Per ognuna delle priorità individuate sono stati istituiti dei gruppi di lavoro .

**INSERIRE**

### **Umbria**

In Umbria la commissione istituita per l'attuazione dello statuto è stata incaricata anche di provvedere alla eventuale formulazione di proposte di modifiche statutarie.

Alcune regioni hanno istituito una Commissione speciale preposta all'elaborazione delle leggi attuative dello statuto entro un tempo determinato, come l'Umbria (legge regionale Umbria, 29 luglio 2005, n. 23, Istituzione di una commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) e la Toscana ( d.c.r. Toscana, 11 ottobre 2005, n. 98, Istituzione Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.).

**INSERIRE**

## **2.4 Le leggi regionali sull'autonomia del Consiglio regionale ed altre leggi di attuazione statutaria**

Nelle leggi regionali che danno espressa attuazione ai nuovi statuti rilevano, sempre sotto il profilo dell'attuazione:

### **a) disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale:**

- disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria (Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 e successive modificazioni);

- disposizioni per il funzionamento dei nuovi organismi istituzionali, quali in particolare il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (Marche, legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 20 e legge regionale 1 agosto 2005, n. 19, articolo 32);

- la disciplina transitoria del gruppo misto (Toscana, legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58, legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5, legge regionale 1 marzo 2006, n. 6.), le modifiche alla disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni (Legge regionale Toscana, 27 giugno 2005, n. 45; legge regionale Marche, 9 giugno 2006, n. 6), e modifiche alla legislazione regionale, in materia di organizzazione e personale, necessarie a garantire le funzioni del portavoce dell'opposizione (Legge regionale Toscana, 9 giugno 2005, n. 44);

- le norme concernenti il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali (legge regionale Puglia, 12 gennaio 2005, n. 1, articolo 70);

**b) disposizioni in materia di normazione**

- la legge regionale di semplificazione e di disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione nella Regione Piemonte ( Legge regionale 1 agosto 2005, n. 13);  
- alcune leggi che autorizzano la giunta a disciplinare con regolamento determinate materie ( Legge regionale Umbria 2 maggio 2006, n. 7, trattamento dei dati sensibili e giudiziari.) o prevedono l'adozione di un regolamento di attuazione e integrazione (Legge regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14, norme in materia di agriturismo e turismo rurale, articolo 9.);

**c) previsioni normative in materia di**

**INSERIRE**

**d) disposizioni in materia di referendum popolare**

- l'integrazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Liguria concernenti il referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali (legge regionale Liguria 4 ottobre 2006, n. 27, integrazione dell'art. 42 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44, sull'iniziativa e sui referendum popolari.)

**tabella 4**

**LEGGI REGIONALI SPECIFICHE SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

REGIONE	LEGGE REGIONALE	NOTE
<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>	legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1	
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>	legge regionale 17 agosto 2006, n. 25	
<b>LOMBARDIA;</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE;</b>		
<b>PIEMONTE</b>		
<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		
<b>VENETO</b>		



<b>REGIONE A STATUTO SPECIALE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>	<b>NOTE</b>
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
<b>SARDEGNA</b>		
<b>SICILIA</b>		
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>		
<b>VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE</b>		

## **2.5 Le leggi regionali sul Consiglio delle Autonomie Locali**

Tutti i nuovi statuti entrati in vigore hanno disciplinato il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali in attuazione dell'articolo 123 comma 4 della Costituzione, prevedendone l'istituzione presso il Consiglio regionale ed, in particolare, come segue:

- Abruzzo, articolo 72 Statuto;
- Calabria, articolo 48 Statuto;
- Emilia-Romagna, articolo 23 Statuto;
- Lazio, articoli 66 e 67 Statuto;
- Liguria, articoli 65, 66 e 67 Statuto;
- Marche, articoli 37 e 38 Statuto;
- Piemonte, articoli 88 e 89 Statuto;
- Puglia, articolo 45 Statuto;
- Toscana, articoli 66 e 67 Statuto;
- Umbria, articoli 28 e 29 Statuto.

Alcune regioni hanno riconosciuto un effetto rafforzato al parere obbligatorio del CAL (in via generale o in casi determinati): il Consiglio regionale può deliberare in difformità al parere, nei casi previsti, solo a maggioranza dei suoi membri

L'approvazione a maggioranza assoluta non è richiesta per l'approvazione degli atti di programmazione generale e delle leggi di bilancio e degli atti ad esse collegate (art. 67.3)), Marche e Umbria (La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta inoltre a motivare il rigetto del parere (art. 29.2)). In Toscana, invece, si dispone che, in caso di parere del CAL contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, gli organi regionali lo possano disattendere solo con motivazione espressa. Inoltre, alcuni statuti, attribuiscono ai CAL il potere d'iniziativa legislativa (Calabria, art. 48.9; Lazio, artt. 37 e 67.1; Liguria, art. 66.1) e in Lazio si

prevede, anche, la discussione di questi progetti di legge entro un preciso termine dalla data della loro presentazione ().

Le regioni Abruzzo (articolo 71 comma 5 Statuto) e Calabria (articolo 45 comma 2 Statuto) riconoscono al CAL il potere di chiedere l'acquisizione del parere dell'organo di garanzia statutaria nel caso in cui tali organi ritengano che una legge regionale (in Abruzzo anche un provvedimento) leda le competenze degli enti locali.

Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri di compatibilità statutaria a maggioranza assoluta (Calabria, articolo 57 dello Statuto ed Abruzzo, articolo 80).

Il nuovo organo è stato istituito in Liguria (legge regionale 26 maggio 2006, n. 13), Piemonte (legge regionale 7 agosto 2006, n. 30) e Puglia (legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29).

La Regione Toscana aveva già istituito un organo analogo già nel 1998 (Legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, istituzione del Consiglio delle autonomie locali, poi abrogata e sostituita dalla legge regionale 21 marzo 2000, nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

Le altre regioni, ad eccezione della Campania che regola diversamente la concertazione con gli enti locali, hanno degli altri organismi di consultazione con le autonomie locali, a composizione mista, che sono, più o meno frequentemente, coinvolti nei procedimenti di formazione delle leggi, dei regolamenti e di atti amministrativi generali.

Ai Consigli delle autonomie locali sono, poi, attribuiti, in diverse regioni, specifici compiti di designazione dei membri di altri organi.

In attuazione della scelta operata dai rispettivi statuti, i regolamenti interni delle regioni Calabria e Liguria, stabiliscono che il Consiglio nell'ipotesi in cui non intenda adeguarsi all'eventuale parere espresso dal Consigli delle autonomie locali possa utilmente deliberare sola a maggioranza assoluta dei componenti.

Il regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria prevede, inoltre, che – nei casi in cui lo statuto disponga la necessità di un'approvazione consiliare a maggioranza assoluta, per discostarsi dal parere del Consiglio delle autonomie locali – anche le Commissioni permanenti debbano approvare il provvedimento con il voto favorevole di un numero di commissari in grado di esprimere la metà più uno dei consiglieri regionali, se non intendano conformarsi al parere.

Il regolamento della Regione Calabria, invece, prevede che nel caso in cui la Commissione consiliare decida di non tenere conto del parere negativo del Consiglio delle autonomie locali, debba indicarne le ragioni nella relazione all'assemblea.

In attuazione delle relative disposizioni statutarie, le modifiche apportate al regolamento consiliare della Toscana prevedono, invece, che la Commissione consiliare competente, qualora ritenga di non adeguarsi al parere del Consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, presenti al Consiglio regionale, unitamente alla relazione sulla proposta di legge o di

regolamento, un ordine del giorno procedurale, che esprima la motivazione di tale non accoglimento.

Il nuovo regolamento interno della Calabria, inoltre, - sempre in conformità alla scelta operata dallo statuto - disciplina le funzioni consultive e la funzione di iniziativa legislativa del CAL. E' anche prevista un'annuale riunione congiunta con il Consiglio regionale per l'esame dello stato delle autonomie nella regione

**tabella 5**  
**DISPOSIZIONI STATUTARIE E LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL)**

REGIONE	ARTICOLI DELLO STATUTO	LEGGE REGIONALE
ABRUZZO	articolo 72	
BASILICATA		
CALABRIA		legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA	articolo 23	
LAZIO	articoli 66 e 67	
LIGURIA	articoli 65, 66 e 67	legge regionale 26 maggio 2006, n. 13.
LOMBARDIA		
MARCHE	articoli 37 e 38	
MOLISE		
PIEMONTE	articoli 88 e 89	legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.
PUGLIA	articolo 45	legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29.
TOSCANA	articoli 66 e 67	legge regionale 21 marzo 2000, n. 36
UMBRIA	articoli 28 e 29	<i>Note:</i> <i>legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.</i>
VENETO		

REGIONE A STATUTO SPECIALE	ARTICOLI DEGLI STATUTI	LEGGE REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
VALLE		

## 2.6 Le leggi regionali sulla Consulta statutaria o organo di garanzia statutaria

Tutti i nuovi statuti, salvo quello della Regione Marche, hanno previsto l'istituzione di organi di garanzia statutaria, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna regione:

- Abruzzo, articoli 79-80 statuto;
- Calabria, articolo 57 (vedi, anche, il nuovo *regolamento interno del Consiglio regionale*, approvato con deliberazione 27 maggio 2005, articoli 95,96,129e130);
- Emilia- Romagna, articolo 69 statuto;
- Lazio, articolo 68 statuto;
- Liguria, articoli 74 e 75 statuto (vedi, inoltre, il nuovo *regolamento interno del Consiglio regionale*, approvato con deliberazione 9 giugno 2006, articolo 136);
- Piemonte, articoli 91e 92 statuto;;
- Puglia, articolo 47, 48 e 49 statuto;
- Toscana, articolo 57 statuto;
- Umbria, articoli 81 e 82 statuto.

A tali organi sono attribuiti diversi compiti, tra i quali, particolarmente significativo, la valutazione della conformità allo statuto dei progetti di legge e, in alcuni casi , anche delle proposte di regolamento regionale (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria -per i soli regolamenti di competenza del Consiglio- , Piemonte, Toscana e Umbria) o di altri atti (Liguria)

Tale compito viene svolto mediante una partecipazione consultiva al procedimento normativo, che in genere è facoltativa (per richiesta di soggetti determinati), ma che può essere anche obbligatoria (per previsione normativa) (Statuto Emilia-Romagna, art. 56, co. 3, secondo il quale “la legge può prevedere che l’adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria”).

La partecipazione può avvenire o in una fase procedimentale, non sempre ben definita dalle previsioni statutarie, compresa tra l’iniziativa normativa e l’approvazione dell’atto (Calabria, Liguria, Piemonte e Puglia).

L’articolo 75 dello Statuto Regione Liguria prevede che “il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell’esame di questi da parte dell’Assemblea”.

L’articolo 95 del nuovo regolamento interno del Consiglio della Regione Calabria prevede, invece, che il parere della Consulta statutaria possa essere richiesto dopo la discussione e la votazione dei singoli articoli, prima della deliberazione finale sul progetto di legge, o in quella compresa tra l’approvazione della deliberazione normativa e la sua promulgazione o emanazione (Abruzzo, Emilia- Romagna, Lazio, Toscana e Umbria). Solamente lo statuto della Regione Abruzzo individua come oggetto dei pareri di compatibilità statutaria le “deliberazioni

legislative”, ovvero le deliberazioni normative, prima della loro promulgazione o emanazione.

Salvo rare eccezioni, il parere di non conformità può essere superato, (può sempre essere superato dal Consiglio regionale in caso di deliberazione di propria competenza), con deliberazione (o da una nuova deliberazione) dell’organo regionale competente in via definitiva per l’atto normativo in questione.

In questi casi alcune regioni hanno previsto che la deliberazione sia assunta “con motivata decisione” (Calabria ed Emilia-Romagna) (La Corte cost. nella sent. n. 12 del 2006 (*Presidente del Consiglio dei ministri vs. Regione Abruzzo*) ha ritenuto che la previsione della deliberazione statutaria abruzzese (nella versione del 20 luglio-21 settembre 2004) che impone al Consiglio regionale un obbligo di motivazione, nel caso in cui intenda deliberare in senso contrario ai pareri dell’organo di garanzia statutaria, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale – “ricompresa indubbiamente nei ‘principi fondamentali di organizzazione e funzionamento attribuiti dall’art. 123, primo comma, Co Statuto alla potestà statutaria delle Regioni” – e non limita in alcun modo l’esercizio della potestà legislativa del Consiglio medesimo. La disposizione in questione, inoltre, non viola nemmeno il principio dell’irrelevanza della motivazione degli atti legislativi, in quanto “la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non fa corpo con essa”.) e/o la necessità di un’approvazione a maggioranza assoluta (Abruzzo, Calabria e Lazio) (Il fatto che la Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 378 del 2004, abbia ritenuto infondati i rilievi governativi sulla legittimità dell’articolo 82 dello Statuto della Regione Umbria - che attribuisce alla Commissione di garanzia statutaria il potere di esprimere pareri sulla conformità statutaria delle leggi e dei regolamenti regionali, con la motivazione che tali pareri “se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate”- potrebbe far ritenere che le richiamate disposizioni siano da considerarsi di dubbia legittimità costituzionale).

Tra le altre funzioni attribuite agli organi di garanzia statutaria si rinvengono, inoltre, la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana. In Calabria ed in Piemonte essi esprimono anche pareri sull’interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra la regione e gli enti locali, oltre che tra gli organi della regione. Va rilevato, però, che in Abruzzo e in Calabria, a tutela delle autonomie locali, il CAL può acquisire il parere dell’organo di garanzia statutaria al fine di controllare la compatibilità statutaria delle leggi (e in Abruzzo anche dei provvedimenti) relative agli enti locali (Statuto Abruzzo, art. 71.5; Statuto Calabria, art. 45.2). E’ bene precisare che, seppur in un primo momento il ricorso al parere di compatibilità in Calabria possa sembrare preventivo e, in Abruzzo successivo (in base al combinato disposto dell’art. 80.1, lett. c, e dell’art. 71.5), alcune valide considerazioni ci inducono a ritenerli entrambi endo-procedimentali: le previsioni dello statuto abruzzese secondo le quali, in tutti i casi previsti dallo statuto (art. 79.1, v. partic. lett. d), il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio per le garanzie

statutarie (art. 80.2.)), il giudizio di ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari (Tutti gli statuti attribuiscono agli organi di garanzia il giudizio di ammissibilità dei referendum; solo le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia e Liguria attribuiscono loro anche il giudizio di regolarità e/o ammissibilità delle iniziative legislative popolari, nonché varie funzioni di consulenza tecnico-giuridica (Ad es. sui testi unici di riordino e coordinamento (Calabria), sulle proposte di regolamento regionale di delegificazione (Lazio) e sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato (Piemonte).

Le Regioni Liguria e Piemonte hanno approvato per prime le leggi istitutive dell'organo di garanzia statutaria in attuazione delle previsioni dei rispettivi statuti (Legge regionale Liguria, 24 luglio 2006, n. 19, *Istituzione della Consulta statutaria*; legge regionale Piemonte, 26 luglio 2006, n. 25, *Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia*).

**tabella 6**

**DISPOSIZIONI STATUTARIE E LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DELLA CONSULTA STATUTARIA O ORGANO DI GARANZIA STATUTARIA**

REGIONE	LEGGE REGIONALE	NOTE
<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>	legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2	
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		E' demandata la disciplina alla legge regionale.
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>	legge regionale, 24 luglio 2006, n. 19	La Consulta è in funzione dal 18 maggio 2007.
<b>LOMBARDIA;</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE;</b>		
<b>PIEMONTE</b>	legge regionale, 26 luglio 2006, n. 25,	
<b>PUGLIA</b>		E' demandata la disciplina alla legge regionale.
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		E' demandata la disciplina alla legge regionale.
<b>VENETO</b>		

REGIONE A STATUTO SPECIALE	LEGGE REGIONALE	NOTE
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
<b>SARDEGNA</b>		
<b>SICILIA</b>		
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL</b>		

<b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>		
<b>VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE</b>		

## **2.7 Le leggi regionali sul Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ed organismi simili.**

Le regioni che hanno istituito il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro, in attuazione del nuovo statuto, sono la Liguria (legge regionale 16 giugno 2006, n. 16) e il Lazio (legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13).

Sei dei dieci nuovi statuti fin ora adottati, prevedono l'istituzione di un organo di consultazione in materia economica e sociale denominato Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, rinviando alla legge per la sua disciplina

- Calabria, articolo 56 statuto;
- Emilia-Romagna, articolo 59 statuto;
- Lazio, articolo.71 statuto;
- Liguria, articolo 68 statuto;
- Marche, articolo 40 statuto;
- Piemonte, articolo 87 statuto.

In Calabria, in Emilia-Romagna e nelle Marche è specificato che il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale.

Nel Lazio, ove è stato istituito nella scorsa legislatura, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso la presidenza della Giunta regionale.

La Liguria e le Marche attribuiscono all'organo anche potere d'iniziativa legislativa (Statuto Liguria, articolo 68 comma 3, Statuto Marche, articolo 30 comma 1, lettera d)).

Diversamente le regioni Puglia e Toscana prevedono, rispettivamente, una *Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale* (articolo. 46) e una *Conferenza permanente delle autonomie sociali* (articolo.61), entrambe con sede presso il Consiglio regionale, con analoghi compiti di consultazione ai fini della programmazione economica, territoriale e sociale.

Lo statuto dell'Abruzzo istituisce, invece, la *Conferenza regionale per la programmazione*, presso la presidenza della Giunta, con funzione di consultazione in materia di programmazione economica e finanziaria (Articolo 73).

In Umbria, ove manca uno specifico organo di consultazione in materia economica e sociale, è previsto che il presidente del Consiglio regionale, al fine di adottare linee d'indirizzo per la concertazione, convochi annualmente "i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della regione" nella Conferenza regionale dell'economia e del lavoro (Articolo 19 comma 2).

Occorre però rilevare che, ancor prima delle approvazioni dei nuovi statuti, un analogo organo rappresentativo delle forze sociali era stato istituito o comunque previsto con legge dal Piemonte, con legge regionale Piemonte 18 ottobre 1994, n. 43, dalla Puglia, con legge regionale Puglia 3 aprile 1995, n. 10, dall'Abruzzo, con legge regionale 30 agosto 1996, n. 77, dalla Basilicata, con legge regionale 24 giugno 1997, n. 30, dall' Emilia-Romagna, ..... dal Lazio ..... e dal Veneto .....

Nella Regione Marche la funzione di raccordo con le forze sociali, è stato svolto dal *Tavolo regionale della concertazione* costituito nel giugno del 2005.

**tabella 7**

DISPOSIZIONI STATUTARIE E LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

REGIONE	LEGGE REGIONALE	NOTE
<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>		
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>	legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13	
<b>LIGURIA</b>	legge regionale 16 giugno 2006, n. 16	
<b>LOMBARDIA</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE</b>		
<b>PIEMONTE</b>		
<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		
<b>VENETO</b>		

REGIONE A STATUTO SPECIALE	LEGGE REGIONALE	NOTE
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
<b>SARDEGNA</b>		
<b>SICILIA</b>		
<b>TRENTINO-ALTO</b>		



ADIGE /SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE		

## 2.7 Implicazioni generali discendenti dalla istituzione dei nuovi organi consultivi

**INSERIRE**

**considerare**

**Incidenza sulla funzionalità. Aumentano i passaggi procedurali.**

**Incidenza sui procedimenti legislativi ed amministrativi**

**Consiglio autonomie locali e Consiglio regionale economia e lavoro sono organi assembleari complessi (quasi delle assemblee regionali ulteriori) e richiedono il necessario personale e grande ponderatezza amministrativa perché se gli atti viziati...(vizio di costituzione dell'organo....)**

**convocazioni**

**ordini del giorno**

**verbali**

**quorum**

**regolamenti interni**

**presa in carico e trasmissione dei pareri e degli altri atti**

**onere di quorum qualificati**

**termini per esprimere parere**

**intervengono, in alcune regioni sui principali atti amministrativi generali (con pericolo che possibili vizi possano proiettarsi su tutto il processo amministrativo di attuazione)**

**ecc.**

**Detti organi sono operanti in**

**Strutture di supporto**

Liguria

CAL da ottobre 2006

Consulta da 15 maggio 2007

## 2.8 Le leggi regionali elettorali delle Regioni.

**INSERIRE**

### 3. Il concetto di autonomia organizzativa e funzionale delle assemblee.

**INSERIRE**

4. La messa a punto delle azioni necessarie sul piano delle procedure e delle dotazioni strumentali per lo svolgimento da parte della presidenza dei compiti di garanzia e rappresentanza generale dell'Assemblea.

Rafforzamento e migliore strutturazione degli organi che coadiuvano il Presidente nello svolgimento di questi compiti (uffici di presidenza, commissioni di carattere istituzionale).

**INSERIRE**

**TRACCIA DA SVILUPPARE**

Rafforzamento del ruolo arbitrale e di garanzia attraverso l'attribuzione di specifici poteri e compiti, che diano un contenuto concreto alle affermazioni di principio.

In particolare vanno svolti i seguenti punti:

a) **poteri arbitrali** tesi ad assicurare uno svolgimento corretto della dialettica tra maggioranza, opposizione ed Esecutivo, attraverso la conciliazione degli interessi rispettivi:

- predisposizione del programma e del calendario dei lavori da sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo;
- armonizzazione dei tempi degli interventi ai fini del rispetto del calendario

b) **ruolo pretorio:**

- decisioni su richiami al Regolamento, sentita, ove lo ritenga, la Giunta per il Regolamento;
- decisioni in ordine all'ammissibilità di progetti di legge, emendamenti, atti di sindacato ispettivo;
- decisioni relative all'ordine delle votazioni (anche a fini antiostruzionistici)

c) **funzioni di coordinamento del policentrismo consiliare**

- assegnazione dei progetti di legge e degli atti alle Commissioni (decisioni relative a competenza e sede);

- funzioni di collegamento tra Consiglio e Commissioni, nonché tra Commissioni (compresa la risoluzione di conflitti di competenza);
- autorizzazione ad effettuare indagini conoscitive.

L'attribuzione dei poteri indicati, con la conseguente assegnazione di un ruolo di garante degli interessi di tutte le parti in causa nei procedimenti di decisione consiliari, giustificano la previsione di maggioranze qualificate per la sua elezione nei primi scrutini.

Nella medesima prospettiva, appare utile segnalare che al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, per tradizione assembleare, il Presidente del Consiglio (e in ogni caso colui che presiede l'Assemblea) non prende parte al voto. Chi presiede è insomma presente (ai fini del numero legale) non votante. Inoltre, sempre per consuetudine parlamentare del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il Presidente, non può far parte di Commissioni (neanche per delega).

Importante organo di supporto per l'operato del Presidente è la Giunta per il Regolamento. Al Senato i suoi componenti sono nominati dal Presidente anche in considerazione delle eventuali competenze in materia. Essa è interpellata qualora il Presidente lo ritenga necessario. Svolge inoltre il lavoro istruttorio e referente in caso di modifica del Regolamento.

### **INSERIRE**

Al Senato, per lo svolgimento dei compiti del Presidente, le strutture amministrative di supporto, che fanno in ogni caso capo al Segretario generale, sono:

-

Funzioni di garanzia e rappresentanza generale del Presidente **(SVILUPPARE)**

#### **tabella 7 DISPOSIZIONI .....**

<b>ABRUZZO</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>BASILICATA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>CALABRIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>CAMPANIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>LAZIO</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>LIGURIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>LOMBARDIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>MARCHE</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>MOLISE</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>PIEMONTE</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>PUGLIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>TOSCANA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>UMBRIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>VENETO</b>		
<b>INSERIRE</b>		

**5. Il Presidente del Consiglio regionale, il suo ruolo ed i suoi poteri, e gli altri organi a carattere istituzionale (uffici di presidenza, commissioni per il regolamento, organi di garanzia), nonché informazioni e commenti riferiti ad eventuali prassi assembleari sul tema .**

## 5.1 Il Presidente del Consiglio regionale: ruolo e poteri

Il Presidente del Consiglio regionale è chiamato, specie in sistemi elettorali maggioritari o con prevalenza del criterio maggioritario, ad essere garante imparziale dell'osservanza delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'Assemblea.

Questa funzione del Presidente quale arbitro imparziale per il rispetto del Regolamento, risulta particolarmente stigmatizzata nei Regolamenti della Camera e del Senato; la fondamentale importanza del ruolo demandato al Presidente discende dal fatto che, per consuetudine costituzionale, tali regole sono sfornite di tutela giurisdizionale, non potendo, a fronte del principio della separazione dei poteri, essere tollerata alcuna interferenza autoritativa esterna (autorità istituzionali, giurisdizionali o amministrative) sul funzionamento del Parlamento.

Egli è dunque oltre ad essere il custode delle prerogative dei membri dell'Assemblea, essendo garante del rispetto del Regolamento, è anche tutore dell'opposizione in ordine ai diritti e ai poteri che lo stesso Regolamento stabilisce.

Il ruolo cruciale nella dialettica tra maggioranza e opposizione del Presidente dell'Assemblea non è sfuggita neppure ai nuovi Statuti. Così, ad esempio, l'articolo 20 dello Statuto della Regione Liguria attribuisce espressamente al Presidente del Consiglio la funzione di garante dei diritti delle minoranze, differenziandola da quelle tipiche di direzione dei lavori consiliari e tutela delle prerogative e diritti dei consiglieri. ....

La latitudine e l'intensità di tale funzione di garanzia sono strettamente correlate alla funzione di monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia; infatti, ove non fossero sufficientemente garantiti i diritti e prerogative delle opposizioni consiliari anche la funzione di controllo del Consiglio regionale sarebbe gravemente compromessa.

Da qui la opportunità di conferire l'incarico della Presidenza ad un Consigliere che goda di largo consenso in seno al Consiglio stesso e, quindi, la necessità della previsione di un *quorum* qualificato per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, il quale, è eletto, secondo i nuovi Statuti, a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio (dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio).

**INSERIRE**

**DA SVILUPPARE**

compiti ruolo poteri

Emana Regolamenti interni del Consiglio (in Liguria)  
ruolo concreto –insieme ufficio di presidenza

## **Liguria**

La regione Liguria, dopo la promulgazione del nuovo statuto ad inizio della legislatura in corso, ha approvato, su proposta dei componenti l'Ufficio di Presidenza, il nuovo regolamento interno del Consiglio, le leggi regionali istitutive del Consiglio delle autonomie Locali, del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro, della Consulta statutaria, la legge sull'Autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale ed il nuovo regolamento di contabilità del Consiglio. Sempre su proposta dei componenti l'Ufficio di Presidenza è stata approvata la legge regionale istitutiva del parlamento regionale degli studenti ed è stata presentata la proposta di legge "Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea e la solidarietà internazionale", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare.

## **5.2 Organi che coadiuvano il Presidente**

Gli organi che coadiuvano il Presidente sono:

- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Ufficio di Presidenza integrato;
- la conferenza dei Capigruppo;
- la Giunta per il regolamento

## **5.3 La programmazione**

**INSERIRE**

l'Ufficio di Presidenza;

## **5.4 Il programma di governo**

**INSERIRE**

La dinamica dei rapporti tra Governo e Assemblea ed il ruolo del Presidente dell'Assemblea

## **Abruzzo**

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Basilicata**

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Calabria**

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Campania**

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Emilia – Romagna**

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO.....*

**INSERIRE**

## **Lazio**

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Liguria**



***Riferimenti normativi***

*STATUTO: Articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO: Articolo*

**INSERIRE**

**Lombardia**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Marche**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Molise**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Piemonte**

**Riferimenti normativi**

STATUTO *articolo*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

**Puglia**

**Riferimenti normativi**

STATUTO *articolo*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

**Toscana**

**Riferimenti normativi**

STATUTO *articolo*.

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

**Umbria**

**Riferimenti normativi**

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

**Veneto**

**Riferimenti normativi**

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

**tabella 8  
DISPOSIZIONI**

ABRUZZO		
---------	--	--

BASILICATA		
------------	--	--

<b>CALABRIA</b>		
-----------------	--	--

<b>CAMPANIA</b>		
-----------------	--	--

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
-----------------------	--	--

<b>LAZIO</b>		
--------------	--	--

<b>LIGURIA</b>		
----------------	--	--

<b>LOMBARDIA</b>		
------------------	--	--

<b>MARCHE</b>		
---------------	--	--

<b>MOLISE</b>		
---------------	--	--

<b>PIEMONTE</b>		
-----------------	--	--


<b>PUGLIA</b>		
---------------	--	--

<b>TOSCANA</b>		
----------------	--	--

<b>UMBRIA</b>		
---------------	--	--

<b>VENETO</b>		
---------------	--	--

## LINEE GUIDA



**6. Norme relative alla costituzione dei gruppi consiliari (questione dei gruppi “individuali”) ed al supporto alle attività istituzionali dei gruppi stessi.**

### **6.1 I gruppi consiliari**

I Gruppi sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'indirizzo politico in Consiglio, in rapporto sia ai partiti sia all'Esecutivo. L'appartenenza ad essi costituisce la condizione necessaria per l'esercizio politico da parte dei consiglieri. I Gruppi inoltre sono lo strumento che consente un'organizzazione del Consiglio in una prospettiva non "atomistica", costituendo la misura per la formazione degli organi collegiali.

Coerenti con il ruolo predetto appaiono norme finalizzate ad una sempre maggiore aggregazione dei consiglieri nell'ambito dei Gruppi e che prevedano quindi:

- necessaria appartenenza di ogni consigliere ad un Gruppo;
- numero minimo di consiglieri per la formazione di un Gruppo;
- formazione di un Gruppo misto (con componenti politiche al suo interno) ovvero di due Gruppi misti (uno di maggioranza e uno delle opposizioni);
- attribuzione di quote di tempi e di argomenti da trattare nella programmazione dei lavori in misura crescente più che proporzionalmente rispetto alla consistenza dei Gruppi;
- finanziamento dei Gruppi disciplinato in modo da favorire l'aggregazione di un numero più ampio di consiglieri (tendenzialmente Gruppi-coalizione).

Ma bisogna tenere conto dell'elevata frammentazione politica che si registra in tutti i Consigli, e quindi della proliferazione dei gruppi; i gruppi consiliari sono attualmente

REGIONE	GRUPPI
Abruzzo	15
Basilicata	12
Calabria	14
Campania	15
Emilia - Romagna	13
Lazio	20
Liguria	15
Lombardia	18
Marche	12
Molise	15
Piemonte	18
Puglia	20
Toscana	10

Umbria	9
Veneto	14

## 6.2 La questione dei gruppi individuali

La questione dei gruppi individuali (monogruppi) nei Consigli regionali si presenta in oggi molto rilevante in termini quantitativi e costituisce uno dei fenomeni della accennata frammentazione di cui al paragrafo 6.1.

Le regioni con il maggior numero di gruppi individuali sono le seguenti:

**10** monogruppi in **Lombardia** (su 18 gruppi dei quali 4 misti)

**8** monogruppi nel **Lazio** (su 20 gruppi)

**7** monogruppi in **Puglia** (su 20 gruppi);

**7** monogruppi in **Emilia Romagna** (su 13 gruppi);

**7** monogruppi in **Veneto** (su 14 gruppi)

**7** monogruppi in **Molise** (su 15 gruppi)

**7** monogruppi in **Piemonte** (su 18 gruppi)

**6** monogruppi in **Abruzzo** (su 15 gruppi)

**5** monogruppi in **Liguria** (su 15 gruppi)

**4** monogruppi in **Basilicata** (su 12 gruppi)

**4** monogruppi nelle **Marche** (su 12 gruppi)

**3** monogruppi in **Calabria** (su 14 gruppi)

**2**

**1**

**0** monogruppi in **Toscana** (su 10 gruppi)

### INSERIRE UMBRIA E CAMPANIA

Dai dati emerge una più frequente formazione di “monogruppi” consentita dagli statuti o dai regolamenti interni dei Consigli regionali alla sola condizione che l’unica persona fisica che compone il gruppo sia espressione di una lista che ha concorso alle elezioni in tutto il territorio regionale (Abruzzo, articolo 20 statuto; Emilia-Romagna, articolo 36 statuto; Umbria, articolo 52 statuto), o che sia l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali (Abruzzo, articolo 20 statuto; Emilia-Romagna, articolo 36 statuto; Umbria, articolo 52 statuto), oppure che sia espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che

abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti (Abruzzo, articolo 20 statuto.; Emilia-Romagna, articolo 36 statuto ; Umbria, articolo 52 statuto).

I monogruppi, diversamente, sono quasi inesistenti nelle regioni a statuto speciale.

### **6.3 Rapporto tra gruppi ed attività istituzionale**

In prospettiva, occorre puntare ad un Consiglio che articola la sua dialettica per maggioranza e opposizione, coerentemente con il passaggio elettorale, e che quindi tende a strutturarsi per “aggregazioni di Gruppi”, collocati rispettivamente nella maggioranza e all’opposizione.

La predetta articolazione favorisce una maggiore efficienza nei processi decisionali (ad esempio in sede di Conferenza dei Capigruppo) e consente di risolvere rilevanti problemi di rappresentatività all'interno di vari organi consiliari, ad iniziare dall'Ufficio di Presidenza e dalle Commissioni.

La formazione di Gruppi molto ampi rende in ogni caso necessaria la previsione di regole interne ad essi che garantiscano procedure democratiche per l’assunzione di decisioni e assicurino spazi di espressione del dissenso.

E’ a questo punto da considerare se quanto, solitamente, sostenuto in via generale per cui l’eccessiva frammentazione dei gruppi e la presenza di numerosi monogruppi incida negativamente sulla funzionalità complessiva delle assemblee legislative, soprattutto in riferimento al contesto attuale degli ordinamenti (e dei sistemi elettorali) delle regioni.

**SVILUPPARE**

**tabella 9**

**COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI: DATI QUANTITATIVI**

<b>REGIONE</b>	<b>Numero Consiglieri (previsto)</b>	<b>(attuale<sup>1</sup>)</b>	<b>Numero abitanti residenti (dati istat 2006)</b>	<b>Rapporto abitanti/consiglieri</b>
Abruzzo	50 (+X)	40	1.305.307	32.632
Basilicata		30	594.086	19.803
Calabria	50	50	2.004.415	40.088.
Campania		60	5.790.929	96.515
Emilia - Romagna	65+2	50	4.187.557	83.751
Lazio	70+1	71	5.304.778	74.715
Liguria	50+1	40	1.610.134	40.253
Lombardia		80	9.475.202	118.440
Marche	40+2	40	1.528.809	38.220
Molise		30	320.907	10.696
Piemonte	63	63	4.341.733	68.916
Puglia	70	70	4.071.518	58.164
Toscana	65	65	3.619.872	55.690
Umbria	36+1	30	867.878	28.929
Veneto		60	4.738.313	78.971
totale regioni ordinarie		(media .....)		Media .....
<b>REGIONE A STATUTO SPECIALE</b>	<b>N.o Consiglieri (previsto)</b>	<b>(attuale<sup>2</sup>)</b>	<b>N.o abitanti (dati istat 2006)</b>	<b>Rapporto abitanti/consiglieri</b>
Friuli-Venezia Giulia		60	1.208.278	20.137
Sardegna		86	1.655.677	19.252
Sicilia		50	5.017.212	100.384

<sup>1</sup> Non si tiene conto dell'eventuale quota aggiuntiva, in base all'art.3 comma 7 della legge n.43 del 23/2/95.

<sup>2</sup> Non si tiene conto dell'eventuale quota aggiuntiva, in base all'art.3 comma 7 della legge n.43 del 23/2/95.



Trentino- Alto Adige /Südtirol Provincia Autonoma di Trento  Provincia Autonoma di Bolzano		69	985.128	14,277
Valle d'Aosta/Val lée D'Aoste		35	123.978	3.542
<b>TOTALE</b>				media
<b>TOTALE complessiv o</b>				media

Non si tiene conto dell'eventuale quota aggiuntiva, in base all'art.3 comma 7 della legge n.43 del 23/2/95.  
Lo Statuto prevede che la legge elettorale aumenti il numero dei consiglieri per assicurare la maggioranza in Consiglio al Presidente della Giunta regionale. Non è quindi possibile stabilire un rapporto esatto tra abitanti e consiglieri.

In questo e negli altri casi in cui compare un aggiunta di posti, essi sono riservati al Presidente della Giunta regionale e al candidato alla Presidenza non eletto.

**tabella 10**  
**COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI: DATI QUANTITATIVI MEDIA GRUPPI E MONOGRUPPI ( AL MESE DI MAGGIO 2007)**

REGIONE	N.o Consiglieri (previsto)	(attuale <sup>3</sup> )	Numero Gruppi consiliari	Composizione media dei gruppi e monogruppi calcolato sul numero attuale dei Consiglieri
<b>Abruzzo</b>	50 (+X) <sup>4</sup>	40	14 + 1 misto	2,66 componente per gruppo MONOGRUPPI 6 e nel gruppo misto 1 Consigliere

<sup>3</sup> Non si tiene conto dell'eventuale quota aggiuntiva, in base all'art.3 comma 7 della legge n.43 del 23/2/95.

<sup>4</sup> Lo Statuto prevede che la legge elettorale aumenti il numero dei consiglieri per assicurare la maggioranza in Consiglio al Presidente della Giunta regionale. Non è quindi possibile stabilire un rapporto esatto tra abitanti e consiglieri.

Basilicata		30	11 + 1 misto	2,5 componenti per gruppo MONOGRUPPI 4 nel gruppo misto 2 Consigliere
Calabria	50	50	13 + 1 misto	3,57 componenti per gruppo MONOGRUPPI 3 nel gruppo misto 4 Consiglieri
Campania		60	14 + 1 misto	4 componenti per gruppo MONOGRUPPI ... e nel gruppo misto 3 Consiglieri
Emilia - Romagna	65+2 <sup>5</sup>	50	12 + 1 misto	3,85 componente per gruppo MONOGRUPPI 7 nel gruppo misto 1 Consigliere
Lazio	70+1	71	19 + 1 misto	3,55 componente per gruppo MONOGRUPPI 8 nel gruppo misto 2 Consiglieri
Liguria	50+1	40	14 + 1 misto	2,66 componente per gruppo MONOGRUPPI 5 e nel gruppo misto 1 Consigliere
Lombardia		80	14 + 4 misti	4,44 componente per gruppo MONOGRUPPI 10 e nei gruppi misti un consigliere per ogni gruppo
Marche	40+2	40	11 + 1 misto	3,33 componente per gruppo MONOGRUPPI 4 e nel gruppo misto 2 Consiglieri
Molise		30	14 + 1 misto	2 componenti per gruppo MONOGRUPPI 7 e

<sup>5</sup> In questo e negli altri casi in cui compare un aggiunta di posti, essi sono riservati al Presidente della Giunta regionale e al candidato alla Presidenza non eletto.

				nel gruppo misto 2 Consiglieri
Piemonte	63	63	17 + 1 misto	3,5 componenti per gruppo MONOGRUPPI 7 e nel gruppo misto 1 Consiglieri
Puglia	70	70	19 + 1 misto	3,5 componenti per gruppo MONOGRUPPI 7 e nel gruppo misto 1 Consiglieri
Toscana	65	65	10	6,5 per gruppo nessun MONOGRUPPO e Nessun gruppo misto
Umbria	36+1	30	9	3,33 per gruppo MONOGRUPPI 3
Veneto		60	14	4,28 componenti per gruppo MONOGRUPPI 7
<b>REGIONE A STATUTO SPECIALE</b>	<b>N.o Consiglieri (previsto)</b>	<b>(attuale<sup>6</sup>)</b>	<b>Numero Gruppi consiliari</b>	<b>Composizione media dei gruppi</b>
Friuli- Venezia Giulia		60	9 + 1 misto	6,0 componenti per gruppo MONOGRUPPI 0 e nel gruppo misto 4 Consiglieri
Sardegna		86	10 + 1 misto	7,82 componenti per gruppo MONOGRUPPI 0 e nel gruppo misto 16 Consiglieri
Sicilia		50	7 + 1	6,25 componenti per gruppo MONOGRUPPI 0 e

<sup>6</sup> Non si tiene conto dell'eventuale quota aggiuntiva, in base all'art.3 comma 7 della legge n.43 del 23/2/95.

				nel gruppo misto 3 Consiglieri
Trentino- Alto Adige /Südtirol		69	16 + 1	4,5 componenti per gruppo MONOGRUPPI 1 e nel gruppo misto 1 Consiglieri
Provincia Autonoma di Trento		35	12 + 1 misto	2,69 componenti per gruppo MONOGRUPPI 8 e nel gruppo misto 3 Consiglieri
Provincia Autonoma di Bolzano		35	9	3,88 componente per gruppo MONOGRUPPI 4 e nei gruppi misti 0
Valle d' Aosta/Val lée D' Aoste		35	7	5 componenti per gruppo MONOGRUPPI 0

**tabella 11**

Disciplina statutaria e regolamentare sulla composizione dei gruppi e sui monogruppi:

<b>ABRUZZO</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>BASILICATA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>CALABRIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>CAMPANIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>LAZIO</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>LIGURIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>LOMBARDIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>MARCHE</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>MOLISE</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>PIEMONTE</b>		
<b>INSERIRE</b>		


<b>PUGLIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>TOSCANA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>UMBRIA</b>		
<b>INSERIRE</b>		

<b>VENETO</b>		
<b>INSERIRE</b>		

**LINEE GUIDA**



**7. La definizione dello statuto del consigliere regionale e delle sue prerogative (o comunque informazioni in merito ad eventuali iniziative assunte dalla Regione)**

**DA SVILUPPARE**


*tabella 12*

**LO STATUTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE E DELLE SUE PREROGATIVE**

<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>		
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>		
<b>LOMBARDIA</b>		

<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE</b>		
<b>PIEMONTE</b>		
<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		
<b>VENETO</b>		

**LINEE GUIDA**



## **8. Esperienze per la definizione dello statuto dell'opposizione politica in Consiglio**

Negli Statuti regionali emerge la volontà nella prospettiva di controbilanciare il potere dell'esecutivo e della propria maggioranza, di affidare all'opposizione o alle opposizioni, particolari prerogative o nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza sull'operato dell'esecutivo, o nell'ambito del potere di iniziativa legislativa assicurando che proposte di legge di derivazione dall'opposizione abbiano corsie preferenziali, o nei rapporti con i mass media affidando la presidenza di commissioni di controllo sul pluralismo dell'informazione, come accade in Parlamento, alle forze di minoranza.

Queste tre direttrici di azione possono senz'altro essere anche utilizzate nell'ambito dei regolamenti interni delle Assemblee, essendo in generale gli statuti aperti ad una pluralità di soluzioni normative che valorizzino il ruolo dell'opposizione quale componente essenziale della vita democratica della regione.

### ***8.1 Premessa ed indicazioni metodologiche.***

Questo paragrafo avente ad oggetto la tutela delle opposizioni e delle minoranze nei nuovi statuti e nei nuovi Regolamenti interni dei Consigli regionali, ha riguardo alla creazione di un adeguato sistema di tutela delle minoranze che rappresenta oggi, sotto il profilo politico-istituzionale, insieme a quello della buona funzionalità delle diverse disposizioni procedurali, una delle problematiche più delicate affrontate o da affrontare nei Regolamenti consiliari.



## **5.1 Il regolamento interno dell'Assemblea legislativa.**

### **5.3 introduzione. polisemia del concetto di opposizione. funzione dello statuto delle opposizioni**

E' necessario premettere una rappresentazione il più esaustiva possibile delle forme di tutela delle opposizioni adottate dai nuovi Statuti regionali e nei regolamenti consiliari interni.

E' bene tuttavia considerare che questo lavoro si inserisce in un contesto istituzionale estremamente "fluidò", posto che la stessa fisionomia e ruolo dell'opposizione o delle opposizioni, dipenderanno, prima ancora che dalle forme di tutela che saranno in grado di garantire Statuti e regolamenti, dal tipo di sistema elettorale verso il quale le regioni si orienteranno, rilevando anche quale forte rapporto e collegamento sussista tra legge elettorale e tipo di opposizione.

Va precisato, inoltre, che quando si parla di tutela o di statuto dell'opposizione non si intende alludere ad un preciso atto di normazione che dovrebbe racchiudere l'intero sistema di tutele dell'opposizione – atto che presupporrebbe una precisa identificazione giuridica del concetto, ancora in fase di elaborazione nelle assemblee regionali -, quanto piuttosto ad un preciso metodo di funzionamento delle assemblee elettive, il quale assicuri alle forze d'opposizione presenti nel consesso assembleare adeguate forme di condizionamento e di controllo sull'operato della maggioranza e della Giunta, senza che però che le stesse rendano impossibile l'attuazione dell'azione di governo.

Questa duplice funzione di condizionamento e controllo correlata alla stessa ragion d'essere del concetto di opposizione, si spiega su un triplice ordine di rapporti:

- a) nei rapporti interni al Consiglio regionale con le forze di maggioranza;
- b) nei rapporti tra Consiglio e Giunta regionale;
- c) nei rapporti esterni tra Regione e Mass media;

Sotto il profilo sub a), assumono rilevanza tutti gli istituti attinenti al funzionamento e organizzazione dei lavori consiliari, diretti ad impedire che il funzionamento e organizzazione dell'organi consiliare, vengano completamente controllati dalla maggioranza.

Sotto il profilo sub b), si collocano invece gli strumenti che consentono all'opposizione di esercitare un controllo sull'operato dell'organo esecutivo.

Il profilo sub c), ha invece riguardo all'insieme degli strumenti atti a garantire alle diverse forze politiche presenti nel consesso assembleare passi possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione.

E' bene subito puntualizzare che per quanto sia esiziale per le moderne democrazie il rapporto tra istituzioni e mezzi di comunicazione di massa, l'aspetto sub c) è stato notevolmente trascurato essendosi le diverse carte statutarie concentrate solo sugli altri due profili.

## **I CONCETTI DI OPPOSIZIONE E DI MINORANZA E I PROFILI GENERALI SUI SISTEMI E SUI MEZZI DI TUTELA DELLE OPPOSIZIONI E DELLE MINORANZE NELL'ORDINAMENTO**

### *Il concetto di opposizione e di minoranza usato nel presente studio*

L'alternanza al Governo ha caratterizzato le ultime legislature in Italia, sia a livello nazionale sia regionale, dopo anni di grandi coalizioni, di parziali alternanze dei partiti al governo, di progressiva riduzione del peso dei partiti antisistema.

Una caratteristica comune agli ordinamenti nazionale e regionale è data dal peso sempre maggiore riconosciuto al capo del governo, indicato direttamente o indirettamente dal voto degli elettori.

Il ruolo sempre più rilevante del Capo del Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Giunta) tende a determinare, di conseguenza, nel rapporto esecutivo/Assemblea, un certo vantaggio a favore del primo. La concentrazione nel Capo dell'esecutivo (governo nazionale o governo regionale) dei poteri di indirizzo trova la sua giustificazione d'essere nell' investitura diretta, che lo legittima ad attuare il programma concordato con gli elettori verso i quali è direttamente responsabile.

Partendo da un'attenta analisi della dottrina in materia, si è giunti alla definizione di "opposizione" quale l'insieme dei componenti di uno o più gruppi consiliari tra loro federati, non collegato al Presidente dell'esecutivo e dotato della più estesa consistenza numerica.

Si intendono invece altre "minoranze", l'insieme costituito da uno o più gruppi, anche tra loro federati, non facenti parte dell'opposizione.

Lo Statuto della Regione Liguria affronta la tematica di cui trattasi in due distinti articoli: all'articolo 20, nell'annoverare le funzioni del Presidente del Consiglio si sottolinea non solo che lo stesso debba operare a garanzia delle prerogative e i diritti dei Consiglieri, ma anche assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze; ed all'articolo 36 nel quale viene affermato solennemente come il ruolo dell'opposizione costituisca la componente essenziale del sistema democratico, garantito dal Regolamento Interno che ne disciplina le prerogative.

La misura della concreta tutela riconosciuta alle minoranze/opposizioni non va valutata in modo "astratto" e cioè avulso dal sistema ordinamentale complessivo; occorre, infatti, ponderare l'efficacia degli strumenti messi a disposizione della minoranza/opposizione tenendo sempre ben presente l'insieme degli strumenti e delle prerogative che l'ordinamento stesso pone a garanzia dell'azione di Governo (dalla possibilità di poter porre la fiducia sui disegni di legge attuativi del Programma di governo alla naturale dinamica assembleare per cui il Governo regionale ha la maggioranza in Assemblea) affinché chi ha vinto le elezioni possa effettivamente governare senza vedere la propria azione paralizzata da mezzi ostruzionistici strumentali.

### *I possibili strumenti a tutela delle minoranze*

Con sempre maggior frequenza, trattando di sistemi parlamentari di recente innovazione si parla, a proposito degli strumenti affidati all'opposizione dai Regolamenti interni, di uno "statuto privilegiato".

La ragione del riconoscimento formale, in capo alle forze di opposizione di un insieme di prerogative e facoltà è da ricercare nell'esigenza di assicurarle strumenti capaci di contrastare efficacemente le iniziative di maggioranze, maggioranze sempre più rafforzate da sistemi elettorali preoccupati dalla necessità di garantire una buona stabilità di governo.

L'insieme degli strumenti a disposizione delle opposizioni dipende da una serie di variabili difficilmente riconducibili a unità sistematica.

Si può tuttavia affermare, con buona approssimazione, che nei sistemi maggioritari lo Statuto delle opposizioni si concretizza in una serie di istituti e prerogative dirette ad accreditare l'opposizione come forza di Governo alternativa a quella al momento in carica. Per contro nei sistemi proporzionali, il maggior grado di rappresentatività delle Assemblee elettive viene spesso a determinare una minore stabilità dei Governi (che sono normalmente governi di coalizione) e una accentuata frammentazione della opposizione che determina qualche difficoltà in ordine all'approntamento del sistema degli strumenti e delle prerogative della minoranza.

Nell'esperienza legislativa italiana meritano particolare attenzione una serie di iniziative di riforma costituzionale, quali il disegno di legge costituzionale sullo statuto delle opposizioni poi abbinato all'esame della riforma della seconda parte della Costituzione, attualmente oggetto di referendum confermativo. L'impianto di tali iniziative era di notevole interesse, perché inseriva per la prima volta in Costituzione il riconoscimento di uno statuto dell'opposizione, con la previsione di veri e propri organi di rappresentanza, quali il Capo dell'Opposizione o il Consiglio dell'Opposizione.

Tra i nuovi strumenti di tutela delle opposizioni – per ora non ancora completamente recepiti dall'ordinamento costituzionale – si annoverano una serie di istituti, che spaziano dal diritto parlamentare al diritto costituzionale, volti ad assicurare alle forze politiche di minoranza il potere di attivare forme di controllo *ex ante* ed *ex post* sulle leggi.

Merita una qualche attenzione la tesi che intende assicurare alle forze di opposizione la legittimazione a proporre il referendum abrogativo avverso leggi approvate dalla maggioranza; tale assunto non è condiviso dalla maggior parte della dottrina perché reca con sé il rischio di far transitare il referendum, istituto storicamente sorto quale strumento di democrazia diretta, nell'ambito dello Statuto dell'opposizione, alterando i rapporti tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, che il nostro assetto costituzionale tiene nettamente distinte.

Altra dottrina ha prospettato anche la possibilità di ascrivere ad un congruo *quorum* parlamentare il potere di attivare il giudizio di legittimità

costituzionale *ex ante* sulle leggi approvate dalla maggioranza. Nell'attuale assetto costituzionale l'unica forma di controllo preventivo sulla legittimità costituzionale della legge è affidata al potere di rinvio da parte del Presidente della Repubblica della legge approvata – quando manifestamente incostituzionale - rinvio che tuttavia non preclude la riapprovazione della stessa legge e la promulgazione del Presidente della Repubblica.

### *Il sistema italiano in sintesi*

Nell'affrontare la tematica della tutela delle opposizioni e dei possibili strumenti utilizzabili nel sistema delle Regioni rileva che il rapporto maggioranza opposizione non si sviluppa solo in una dimensione diacronica, secondo la tipica logica dell'alternanza, propria dei sistemi bipolari, ma anche in una logica sincronica, propria dei sistemi federali.

Non risultando infrequente l'ipotesi che ai diversi livelli di governo corrispondano coalizioni di diverso orientamento, può accadere che particolari strumenti, quale ad esempio quello referendario o, ancora, il ricorso in via principale alla Corte costituzionale, possano essere utilizzati o, comunque essere considerati, come mezzi a tutela delle minoranze.

In un sistema come quello italiano strutturato a più livelli di governo analoga situazione di discrasia spesso è riscontrabile anche all'interno del sistema Regione/Autonomie Locali. E' proprio questo "multilivello" che contribuisce ad arricchire la dinamica democratica tra maggioranza ed opposizione attraverso un complesso sistema di pesi e contrappesi

**INSERIRE**

## 5.2 LE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI DEDICATE ALLA TUTELA DELLE FORZE DI OPPOSIZIONE

### *tabella 13*

#### LE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI DEDICATE ALLA TUTELA DELLE FORZE DI OPPOSIZIONE

##### **Abruzzo**

**INSERIRE**

##### **Basilicata**

**INSERIRE**

##### **Calabria**

Nello Statuto della Calabria i diritti delle opposizioni vengono concepiti alla stregua di limiti al Regolamento interno che deve avere contenuto conforme ai diritti delle opposizioni che, tuttavia non vengono specificatamente individuati.

Nella riforma del regolamento merita una particolare attenzione il Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi al quale possono ricorrere in sede di esame in commissione di progetti di legge un terzo dei componenti della commissione. Però è bene evidenziare che il comitato rende un parere di carattere esclusivamente tecnico, che viene allegato al progetto di legge approvato dalla Commissione e trasmesso al Consiglio. Merita particolare attenzione la disposizione che, per evitare ricorsi strumentali, al Comitato statuisce che la richiesta di parere non altera il calendario dei lavori. Peraltro il parere del Comitato dispiega un apprezzabile effetto sul testo finale, perché se la Commissione intende discostarsi dalle indicazioni fornite da suddetto organismo ha l'onere di indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio.

##### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo 26 (Regolamenti del Consiglio)*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo 36 (Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)*

**INSERIRE**

##### **Campania**

La Regione Campania, nell'ambito della riforma del proprio Regolamento interno consiliare, sembra avviarsi verso un tipo di opposizione ricalcata sul modello dell'opposizione inglese. Infatti viene istituzionalizzata la figura del rappresentante dell'opposizione, dotato di proprie strutture, risorse e personale adeguate allo svolgimento delle sue funzioni. Il rappresentante dell'opposizione è titolare di rilevanti poteri di condizionamento della programmazione dei lavori consiliari, essendo membro con voto consultivo della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Inoltre il nuovo regolamento prevede la riserva, a favore dei Gruppi di opposizione, di almeno un quinto degli argomenti da trattare. Peraltro, su specifica richiesta dei Gruppi di opposizione, tali argomenti vanno inseriti ai primi punti dell'ordine del giorno delle sedute dedicate alla loro trattazione.

Nello Statuto invece vengono inserite specifiche garanzie a tutela delle minoranze per quanto attiene le nomine di rappresentanti regionali in enti, aziende regionali o società partecipate dalla Regione.

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo 69 (Enti ed aziende regionali)*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo 14 bis (L'Opposizione e il suo Rappresentante)*

**INSERIRE**

### **Emilia – Romagna**

Lo Statuto dell'Emilia Romagna configura quale contenuto essenziale dello Statuto:

- a) ruoli dell'opposizione; b) assicurazione spazi per le richieste e proposte delle opposizione;
- c) la tutela dei diritti delle opposizioni; d) controllo ispettivo e costante verifica azione della Giunta; e)

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo 31 (Principi del Regolamento interno)*

*REGOLAMENTO INTERNO.....*

**INSERIRE**

### **Lazio**

Lo Statuto della Regione Lazio rispetto agli altri statuti presenta un elemento di novità perché si occupa dell'aspetto dei rapporto tra Consiglio e mass media affidando la presidenza della relativa commissione permanente di vigilanza sul pluralismo e sull'informazione ad un consigliere d'opposizione onde impedire che tale rapporto sia completamente gestito, al di fuori di qualsiasi forma di controllo, dalle forze di maggioranza. Per il resto l'articolo 25, comma 2 dello Statuto assicura diritti delle minoranze.

### **Riferimenti normativi**

*STATUTO articoli 25 (Principi del Regolamento interno) e 34 (Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo 21 (Calendario dei lavori)*

**INSERIRE**

### **Liguria**

#### **INSERIRE**

L'attuale forma di governo della Regione Liguria è caratterizzata dall'investitura diretta del capo del governo, attraverso un'elezione contestuale a quella dei rappresentanti dell'Assemblea regionale.

Anche se il Consiglio non ha più il potere di esprimere il Capo del governo regionale, il sistema contiene ancora elementi della forma parlamentare perché l'esecutivo ha comunque necessità del sostegno della maggioranza parlamentare, in quanto il voto di sfiducia da parte dell'Assemblea determina le dimissioni della Giunta.

Per effetto dell'elezione diretta del Capo del governo, dunque, il Presidente della Giunta, in caso di approvazione assembleare della mozione di sfiducia, non può essere sostituito, senza l'indizione di nuove elezioni, che importano, in caso di rinnovo del Presidente, in attuazione del principio *“aut simul stabunt aut simul cadent”*, anche il rinnovo del Consiglio regionale.

Dall'insieme degli articoli del vigente Statuto e di quelli contenuti nel Regolamento interno emergono una serie di disposizioni che, in senso più o meno lato, possono essere ricondotte ad una logica di tutela della minoranza.

Delle diverse disposizioni richiamate, alcune, ormai tradizionalmente presenti nei Regolamenti di organizzazione e funzionamento delle assemblee legislative di impronta parlamentare, non sembrano di per sé sole sufficienti ad assicurare un'adequata tutela del ruolo delle minoranze o delle opposizioni.

Ci si riferisce in concreto alle disposizioni che regolano, ad esempio, le modalità di elezione o nomina di organismi, siano essi interni o meno all'amministrazione regionale, prevedendo maggioranze qualificate sufficienti a garantire la presenza diretta di componenti della minoranza, o di loro rappresentanti o, comunque, di “soggetti graditi anche” alla minoranza.

E' peraltro evidente come, a fronte del mutamento del sistema elettorale regionale in senso marcatamente maggioritario -che ha rafforzato consistentemente della coalizione vincente all'interno dell'Assemblea regionale- le norme “tradizionalmente” poste a tutela della minoranza non paiono più sufficienti a garantire l'effettiva e concreta visibilità delle istanze sostenute dalle minoranze, né ad assicurare che queste ultime possano svolgere efficacemente la propria fondamentale funzione di “controllo” sull'operato dell'esecutivo.

L'esigenza di conformare l'attuale organizzazione dei lavori consiliari alle nuove esigenze, prevedendo eventualmente nuovi strumenti a tutela delle minoranze, si era manifestata già nel corso della scorsa legislatura quando si ebbe modo di verificare “sul campo” il notevole divario tra il peso dei poteri dell'esecutivo e delle forze di maggioranza e quello dell'opposizione.

Tale esigenza appare oggi ancor più urgente, atteso che lo Statuto ha previsto alcuni strumenti, da attuarsi per la gran parte attraverso il Regolamento interno, che garantiscono alle forze vincenti la reale possibilità di portare avanti il proprio progetto politico. In particolare, si ricordano qui le disposizioni statutarie che prevedono la disciplina regolamentare di “corsie preferenziali” in caso di approvazione del bilancio e di tutti i provvedimenti a questo collegati nonché di approvazione di leggi regionali di attuazione del Programma di governo.

Nella redazione del nuovo Regolamento si è cercato di addivenire, in linea con quanto previsto dallo Statuto, ad un contemperamento della necessità di garantire la governabilità con quella di salvaguardare il ruolo dell'opposizione, prevedendo, laddove è stato possibile, un tendenziale bilanciamento degli strumenti loro offerti.

### **Riferimenti normativi**

**STATUTO:** *Articolo 14 (Sistema di elezione); Articolo 17 (Giunta delle elezioni); Articolo 18 (Regolamento Interno); Articolo 19 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza); Articolo 20 (Funzioni del Presidente del Consiglio regionale); Articolo 22 (Convocazione e lavori del Consiglio regionale); Articolo 26 (Commissioni consiliari); Articolo 33 (Interrogazione, interpellanza e mozione); Articolo 34 (Interrogazione con risposta immediata); Articolo 36 (Ruolo dell'opposizione); Articolo 43 (Mozione di sfiducia); Articolo 46 (Procedimento ordinario); Articolo 71 (Autorità indipendenti di garanzia); Articolo 74 (Consulta statutaria)*

**REGOLAMENTO INTERNO:** *Articolo 4 (Primi adempimenti); Articolo 5 (Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza); Articolo 6 (Presidente del Consiglio); Articolo 9 (Funzioni dell'Ufficio di Presidenza); Articolo 12 (Presentazione del programma di governo); Articolo 20 (Commissioni permanenti); Articolo 22 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti); Articolo 26 (Convocazioni delle Commissioni); Articolo 28 (Commissioni speciali con funzione di inchiesta); Articolo 30 (Programma); Articolo 31 (Calendario mensile); Articolo 32 (Scadenza dei termini); Articolo 33 (Disegni di legge di attuazione del Programma di governo); Articolo 34 (Progetti dichiarati urgenti); Articolo 36 (Sessione di bilancio); Articolo 43 (Convocazione del Consiglio regionale); Articolo 44 (Inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti); Articolo 48 (Comunicazioni); Articolo 69 (Elezione di membri di collegi e di rappresentanti della Regione); Articolo 87 (Consultazioni); Articolo 118 (Interrogazioni a risposta immediata); Articolo 124 (Mozione di sfiducia); Articolo 125 (Censura nei confronti di un singolo Assessore).*

**INSERIRE**

## **Lombardia**

### **Riferimenti normativi**

**STATUTO** *articoli*

**REGOLAMENTO INTERNO** *articolo*

**INSERIRE**

## **Marche**

Lo Statuto della Regione Marche inserisce i diritti delle minoranze nell'ambito del contenuto essenziale del regolamento e affida la presidenza delle commissioni d'inchiesta ad un membro dell'opposizione.

### **Riferimenti normativi**

**STATUTO** *articoli 19 (Regolamenti interni) Articolo 21 (Funzioni del Consiglio regionale) Art. 24 (Commissioni speciali e di inchiesta)*

**REGOLAMENTO INTERNO** *articolo*

**INSERIRE**



## Molise

### *Riferimenti normativi*

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## Piemonte

Lo Statuto del Piemonte, all'articolo 94 prevede una serie di garanzie che competono a tutte le forze di opposizione tra cui rileva, a differenza di quelle previste dalla Regione Toscana, la partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio. Al momento la previsione statutaria non ha trovato ancora declinazione in specifiche disposizioni statutarie.

### *Riferimenti normativi*

*STATUTO articolo 94 (Garanzie delle opposizioni)*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## Puglia

Abbiamo visto che alcune Regioni si sono orientate verso l'istituzione di commissioni permanenti di vigilanza e controllo sull'operato della Giunta, la cui Presidenza è stata affidata, nella logica del potenziamento della funzione di controllo del Consiglio, ad un esponente dell'opposizione. Lo Statuto della Regione Puglia riserva ad un Consigliere d'opposizione la Presidenza delle commissioni d'inchiesta, onde impedire che la contiguità politica tra Giunta e maggioranza, possa attenuare la capacità d'indagine quando le questioni di rilevante interesse regionale attengano a presunte responsabilità della giunta. Ma si spinge oltre: affida la presidenza di tutte le commissioni consiliari ad un consigliere di opposizione. Questa così ampia forma di tutela non compare in nessun altro Statuto.

### *Riferimenti normativi*

*STATUTO articolo 26 (Presidente del Consiglio regionale) articolo 31 (Commissioni d'indagine e di inchiesta)*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## Toscana

Lo Statuto della Regione Toscana presenta un nutrito gruppo di disposizioni concernenti la minoranza consiliare, impartendo, peraltro, specifiche direttive anche in ordine alle forme di tutela, onde impedire che tali disposizioni si traducano in mere enunciazioni di principio prive di effettiva ricadute operative.

L'articolo 10, inserito nel titolo II dedicato agli organi della Regione, enuncia nell'ambito delle disposizioni che regolano il sistema di tutela dell'opposizione, una norma

fondamentale che peraltro individua gli ambiti in cui l'ordinamento interno del Consiglio deve maggiormente garantire il ruolo delle minoranze. Tali ambiti sono individuati nella programmazione dei lavori nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.

Ma lo Statuto si preoccupa già di individuare specifiche garanzie a presidio delle minoranze, quale quella prevista dall'articolo 20 dello Statuto che prevede l'istituzione di una commissione permanente di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore. La Commissione di qua, la cui presidenza viene riservata obbligatoriamente ad un consigliere di opposizione ha tre ordini di competenze: a) espressione di pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale; b) funzione referente sui rendiconti degli organi regionali; c) vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale; d) vigilanza sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.

Particolarmente incisiva risulta la competenza sub a), perché l'espressione di un parere negativo preclude la procedibilità dell'atto stesso. Tale effetto preclusivo può però essere rimosso ove l'organo che ha adottato l'atto colpito da parere negativo confermi l'atto.

Quindi tale autorità di controllo, presieduta in una logica garantistica da un membro dell'opposizione, è titolare di funzioni di controllo e di vigilanza, implementabili dal regolamento interno, su tutti gli atti di programmazione generale e settoriale, nonché sugli atti che vi danno attuazione, rendendo tale commissione il luogo di verifica dell'attuazione del programma politico.

Come in altre esperienze statutarie specifiche forme di tutela del ruolo delle minoranze sono rappresentate dalla previsione di quorum particolarmente qualificati per l'approvazione di determinate categorie di atti oppure di quorum meno elevati per la costituzione di commissioni d'inchiesta.

Di sicuro interesse l'istituto del portavoce dell'opposizione, la cui nomina viene affidata dallo Statuto ai gruppi consiliari di minoranza maggiormente rappresentativa. Da una semplice lettura della disposizione non è però chiaro il ruolo di questa figura, se ridotto a "nuncius" delle decisioni dell'opposizione, o seppure effettivo leader dell'opposizione che si candida al cambio della legislatura a guidare la Regione.

Il portavoce dell'opposizione ha conosciuto peraltro espressa disciplina nel regolamento interno del Consiglio regionale il quale ne disegna uno status differenziato rispetto a quello degli altri consiglieri, potendo egli: a) richiedere che si svolgano indagini conoscitive; b) compulsare il Presidente del Consiglio affinché richieda al presidente della giunta comunicazioni su questioni rilevanti; c) su determinati atti qualificanti l'azione amministrativa della giunta dispone peraltro nel dibattito consiliare che ne consegue tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri.

**Appare interessante notare che tale disciplina non scoglie tuttavia il nodo problematico relativo alla natura del portavoce, in quanto il riconoscimento di uno status differenziato rispetto a quello dei consiglieri non ne fa tuttavia il leader dell'intera opposizione, anche se non si può nascondere che l'aggregazione di tutte le forze di minoranza intorno ad uno stesso portavoce presuppone necessariamente un'opposizione**

assai compatta e unificata da un programma e linea d'azione unitaria e condivisa. Alcune regioni, ad esempio lo Statuto dell'Umbria, proprio in considerazione dell'eventualità, non del proprio peregrina, che il panorama dei gruppi costituenti la minoranza consiliare si presenti frastagliato e frammentato, (anche se su questo punto regna l'incognita delle leggi elettorali), hanno preferito rinunciare al ricorso a forme o istituti di rappresentanza unitaria, ricorrendo alla formula non già di diritti dell'opposizione ma delle opposizioni.

**Riferimenti normativi**

STATUTO articolo. 10 (Ruolo delle minoranze)

**REGOLAMENTO INTERNO articolo 14 bis (Portavoce dell'opposizione)**

**INSERIRE**

**Umbria**

Lo Statuto dell'Umbria assegna al Regolamento interno la disciplina di istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. Lo Statuto sembra tuttavia individuare quale momento essenziale nell'attività dell'opposizione, più che quello di controllo o di vigilanza, quello attinente all'iniziativa legislativa delle forze di opposizione. Infatti le lettere b) e c) prevedono, in ordine ai progetti di legge presentati dalle opposizioni, un sistema di garanzie che spazia dalla programmazione allo svolgimento dei lavori in aula. Nell'ambito della programmazione dei lavori delle commissioni e dell'aula deve essere garantito l'inserimento e discussione di una serie di atti e di proposte di legge presentati dalle opposizioni. Inoltre occorre l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni.

**Riferimenti normativi**

STATUTO articoli 49 (Statuto delle opposizioni)

REGOLAMENTO INTERNO articolo

**INSERIRE**

**Veneto**

**Riferimenti normativi**

STATUTO articoli

REGOLAMENTO INTERNO articolo

**INSERIRE**

**REGIONE A STATUTO SPECIALE**

**Friuli-Venezia Giulia**

**Riferimenti normativi**

STATUTO articoli

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

## Sardegna

*Riferimenti normativi*

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

## Sicilia

*Riferimenti normativi*

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

**Trentino-Alto Adige \* Riferimenti normativi**

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

## Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol

*Riferimenti normativi*

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

## Provincia Autonoma di Trento

*Riferimenti normativi*

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

## Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

*Riferimenti normativi*

STATUTO *articoli*

REGOLAMENTO INTERNO *articolo*

**INSERIRE**

## LINEE GUIDA



### **8. L'articolazione delle commissioni ed una loro eventuale revisione in modo da renderle funzionali alle nuove attività di controllo e indirizzo.**

#### **PUNTI DA SVILUPPARE**

Una riflessione sulle Commissioni deve partire necessariamente dalla considerazione del loro ruolo nel policentrismo consiliare:

- sono collegi ristretti a competenza specifica nei quali possono essere più adeguatamente svolte le funzioni di tipo istruttorio, quelle consultive e quelle di controllo, che postulano comunque una proiezione in scala della composizione del Consiglio regionale;
- attraverso di esse si realizza un contatto costante e diretto con gli organi dell'Esecutivo (ne costituiscono una sorta di "interfaccia") e con la realtà esterna alle istituzioni regionali.

Date queste caratteristiche, possono essere individuate alcune linee guida relative al loro numero, alle competenze e alla composizione :

#### **A. Riguardo alle competenze e al numero:**

- la configurazione delle Commissioni permanenti potrebbe essere correlata tendenzialmente ad ogni gruppo di assessorati omogenei potrebbe corrispondere una Commissione. In tal modo si riesce ad impostare un corretto rapporto dialettico tra Consiglio e Giunta sul merito delle politiche perseguite. Inoltre, anche il ruolo delle Commissioni stesse appare meglio definito e di più immediata percezione all'esterno;
- ciò non esclude la possibilità di dar vita a Commissioni speciali per questioni specifiche, anche trasversali rispetto alle competenze delle Commissioni permanenti

B. Riguardo alla composizione:

- se hanno poteri deliberativi definitivi devono essere formate in modo da rispecchiare proporzionalmente la composizione dell'Assemblea e da garantire la presenza di tutti i Gruppi;

C. Riguardo alla “sede” in cui si riunisce la Commissione, può essere senz'altro utile  
.....

Le Commissioni possono essere inoltre la sede più appropriata per un'attività di controllo e di valutazione dell'applicazione e degli effetti delle leggi regionali e più in generale delle politiche regionali cui le leggi danno impulso. A tale fine, esse possono inserire specifiche clausole valutative nei progetti di legge.

Naturalmente il potenziamento dell'attività di controllo renderebbe necessaria la creazione di una struttura interna di supporto alle Commissioni fortemente qualificata, alla quale affidare l'individuazione delle metodologie e degli strumenti più idonei a svolgere le attività selezionate dagli organi politici.

Importante è il ruolo delle cosiddette "Commissioni filtro", ad iniziare dalla Commissione bilancio. Vanno valutati attentamente il valore da attribuire al parere di questa (se obbligatorio e vincolante o meno) e le conseguenze procedurali connesse all'eventuale mancato adeguamento al parere stesso da parte dell'organo di merito.

Le Commissioni consiliari.....

I monogruppi

Modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti, nei nuovi regolamenti interni o nelle modificazioni ai regolamenti vigenti

Ruolo e funzioni delle Commissioni. Il numero delle Commissioni e le materie di competenza.

Altre commissioni (speciali, di indagini e di inchiesta)

L'attività di controllo ed indirizzo

.....  
.....  
.....

**tabella 14**

**COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI IN RAFFRONTO CON IL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E CON IL NUMERO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI : DATI**

<b>REGIONE</b>	<b>N.o Consiglieri (previsto)</b>	<b>(attuale<sup>7</sup>)</b>	<b>Numero componenti della Giunta</b>	<b>numero delle Commissioni permanenti</b>
Abruzzo	50 (+X)	40	11	10
Basilicata		30	7	4
Calabria	50 + 1	50	13	6
Campania		60	13	8
Emilia-Romagna	65+2	50	13	6
Lazio	70+1	71	17	18
Liguria	50+1	40	13	8
Lombardia		80	17	7
Marche	40+2	40	11	7
Molise		30	9	4
Piemonte	63	63	15	8
Puglia	70	70	15	7
Toscana	65	65	13	7
Umbria	36+1	30	10	4
Veneto		60	13	7
<b>REGIONE A STATUTO SPECIALE</b>	<b>N.o Consiglieri (previsto)</b>	<b>(attuale<sup>8</sup>)</b>	<b>Numero componenti della Giunta</b>	<b>numero delle Commissioni permanenti</b>
Friuli-Venezia Giulia		60		
Sardegna		86		
Sicilia		50		

<sup>8</sup> Non si tiene conto dell'eventuale quota aggiuntiva, in base all'art.3 comma 7 della legge n.43 del 23/2/95.

Trentino- Alto Adige /Südtirol Provincia Autonoma di Trento		69		
Provincia Autonoma di Bolzano		35		
Valle d'Aosta/Val lée D'Aoste		35		

**tabella 15**

**RAFFRONTO TRA IL NUMERO E LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

<b>REGIONE</b>	<b>Numero componenti della Giunta</b>	<b>Competenza assessori</b>	<b>Numero commissioni</b>	<b>Competenza commissioni</b>
Abruzzo	11		10	
Basilicata	7		4	
Calabria	13		6	.
Campania	13		8	
Emilia-Romagna	13		6	
Lazio	17		18	
Liguria	13		8	
Lombardia	17		7	
Marche	11		7	.
Molise	9		4	
Piemonte	15		8	
Puglia	15		7	
Toscana	13		7	.
Umbria	10		4	
Veneto	13		7	
<b>REGIONE A STATUTO</b>	<b>Numero componenti</b>	<b>Competenza</b>	<b>Numero commissioni</b>	<b>Competenza</b>



SPECIALE	della Giunta	assessori		commissioni
Friuli-Venezia Giulia				
Sardegna				
Sicilia				
Trentino-Alto Adige /Südtirol Provincia Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Bolzano				
Valle d'Aosta/Val lée D'Aoste				

#### LINEE GUIDA

**10. Linee guida per assicurare la più funzionale ed efficiente organizzazione delle strutture di supporto all'Assemblea e la loro autonomia rispetto a quelle di Giunta, nel contenimento dei costi.**

E' principalmente in questo ambito che appare possibile dar vita a regole che definiscano uno "Statuto dell'Esecutivo in Consiglio" e uno "Statuto delle Opposizioni".

Da un lato vi è l'esigenza della Giunta di attuare - tramite la sua maggioranza - in tempi certi e ragionevoli il suo programma.

Dall'altro, vi sono le Opposizioni che rivendicano un ruolo di controllo dell'attività dell'Esecutivo ed esprimono l'esigenza - in quanto governo potenziale - di illustrare e discutere le proprie proposte qualificanti, con la necessaria visibilità.

### 1. Soggetti della programmazione

- Presidente
- Conferenza dei Capigruppo
- Esecutivo

### 2. Strumenti

- Programma dei lavori
- Calendario dei lavori
- Ordine del giorno

### 3. Procedimenti

Fondamentale per la programmazione dei lavori, nell'esperienza parlamentare, si è rivelato lo strumento del calendario

a) Il Presidente predisporre il calendario tenendo conto di :

- priorità indicate dalla Giunta
- proposte avanzate dai Gruppi
- riserva di tempi per funzioni ispettive e di controllo
- riserva di sedute per progetti d'iniziativa dei Gruppi di opposizione

b) - Se la Conferenza approva il calendario all'unanimità (ovvero con una maggioranza qualificata) esso è definitivo.

In caso contrario, .....

L'attribuzione di poteri più incisivi al Presidente (ad esempio prevedendo che, in assenza di adozione all'unanimità o a maggioranza qualificata da parte dei Capigruppo, si applichi il calendario da lui predisposto) richiederebbero norme di maggior dettaglio riguardo ai criteri di predisposizione del calendario medesimo.

- c) Il voto in Conferenza dei Capigruppo è .....
  - d) Potrebbero essere previste altresì particolari "corsie preferenziali" (con tempi brevi e certi tanto in Commissione che in Aula) per provvedimenti indicati dalla Giunta (ovvero dal Presidente della Regione) come particolarmente urgenti ed importanti ai fini dell'attuazione del programma.
  - e) Occorre altresì approntare i necessari strumenti regolamentari (contingentamento, ghigliottina, ...) volti a garantire il rispetto della programmazione dei lavori e ad assicurare un raccordo effettivo tra Assemblea e Commissioni. Sia la prima che le seconde, infatti, devono essere impegnate ad attuare l'agenda del Consiglio.
4. Riguardo alla riserva di sedute per provvedimenti indicati dalle Opposizioni, occorrerebbe predisporre precise garanzie affinché .....
5. Molto rilevanti ai fini della programmazione risultano le disposizioni dell'art. 64 della Costituzione che regolano i rapporti Parlamento - Governo nei lavori parlamentari e che sono riprese nei Regolamenti delle due Camere, in quanto ricche di implicazioni procedurali: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono». Un'applicazione innovativa di questi principi potrebbe consistere nel riconoscere alle opposizioni la facoltà di richiedere - in presenza di determinate condizioni - la convocazione di membri della Giunta per rispondere o riferire in Consiglio.

## **INSERIRE SVILUPPARE**

Autonomia e nuove funzioni a fronte di poteri della giunta rafforzati: Quale il ruolo dell'Assemblea?

Rileva l'aumento delle funzioni svolte dall'Assemblea

**La funzione della legge**

**Le altre funzioni assembleari.**

**Gli atti amministrativi e le procedure.**

Quante leggi e quanti atti programmatori nel 2006.

L'esperienza del Senato e della Camera; la specializzazione coordinata degli uffici.

.....  
.....  
.....

L'organizzazione degli uffici della Camera e del Senato **SVILUPPARE**

Il contenuto delle leggi.....

L'iniziativa governativa delle leggi.... (E il programma di governo)

Le modificazioni dei ddl(delle leggi) in Commissione ed in assemblea.

Gli atti di controllo e di indirizzo: interrogazioni a risposta immediata.

L'analisi di impatto e le altre tecniche di legislazione applicate dalle strutture consiliari. Analisi di fattibilità e valutazione delle politiche

Autonomia :COSA è

I procedimenti comunitari

Forme di coordinamento delle assemblee (conferenze.....)

I modelli dell'organizzazione delle Camere e la riproducibilità presso le assemblee

Funzioni competenze strutture e personale delle Assemblee

Le tecniche e le modalità dell'organizzazione dell'Assemblea

L'attuale assetto delle **funzioni** e delle **dotazioni organiche** di personale delle assemblee legislative regionali, (in raffronto con l'organico complessivo delle Giunte e degli enti o Agenzie, tenendo conto delle funzioni trasferite agli enti locali).

**Nuove funzioni:**

**- in prima fase statuti o attuazione dei nuovi statuti e regolamento interno o modifica del regolamento interno**

**-connesse alle attività di segreteria e supporto dei nuovi organi;**

**- aumento delle materie di competenza**

**- separazione degli organici (chi era unito)**

**- attività di controllo e processi e procedure e sistemi di qualità della legislazione e di controllo dell'Assemblea**

- aumento consiglieri (aumenta attività generale supporto delle strutture)
- maggiore numero commissioni
- competenze delle strutture di supporto all'assemblea (e Giunta)

Processi e procedure e sistemi di qualità della legislazione e di controllo dell'Assemblea.

**tabella 16**

**ORGANICI DEL PERSONALE, COMPETENZE DEGLI UFFICI E (NUOVE) FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI**

<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>		
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>		

**CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE  
alla data di maggio 2007**

	Dotazione organica complessiva	Segretario Generale e Direttore Generale	dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	note
Dotazione organica complessiva	132 +2	2	10	46	40	36	0	
Personale in effettivo servizio	108 + 2	2	5	35	35	30	0	
<b>Ripartizione per i principali settori di attività</b>								
			dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	note

Gabinetto e supporto al Presidente								
Istituzionale e legislativo								
Asemblea e UP, UPI, Conferenze								
Commissioni								
Organizzazioni e risorse umane e strumentali								
Bilancio e contabilità								
corecom								
Difensore civico								

**INDUICAZIONI SUL PERSONALE DELL'ASSEMBLEA**

**Ruolo unico separato dalla Giunta**      **si no\***  
 (\* eliminare la voce non utile)

**Implicazioni discendenti dalle riforme e dai nuovi statuti sul personale delle strutture di supporto: aumento funzioni da**

- **nuovi organi o organismi**

- Consiglio delle autonomie locali
- Consulta statutaria
- Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro
- Garante dei diritti dell'infanzia e adolescenza (o analogo)
- Garante dei diritti delle persone prive della libertà personale
- Parlamento regionale degli studenti o dei giovani

- **nuova strutturazioni commissioni**

Commissioni aumentate da .....a .....

- **nuove disposizioni statutarie o di regolamento interno che incidono in modo significativo sui processi del lavoro**

- Nuove forme di programmazione dei lavori
- Nuovi strumenti, quali le interrogazioni a risposta immediata

- **nuove funzioni attivate o da attivare**

- funzione di controllo sull'attività regionale
- procedimenti per la qualità delle leggi (analisi di impatto, analisi di fattibilità, metodologie di verifica degli strumenti di semplificazione e così via

**FACOLTATIVO**

**INDICARE SE IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARI FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL SUO PRESIDENTE, IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARI FUNZIONI SVOLTE, SIA O MENO NECESSARIO UN REGIME DIFFERENZIATO DEL PERSONALE CONSILIARE (rispetto a quello degli esecutivi)**

Ad esempio per computo straordinari o indennità, lavori per sedute notturne, personale esentato da scioperi , o altro

<b>LOMBARDIA</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE</b>		
<b>PIEMONTE</b>		

**Consiglio regionale del Piemonte**

Dotazione organica complessivo 428 personale in servizio

- 21 Dirigenti
- 167 Cat. D
- 137 Cat. C
- 88 Cat. B
- 15 Cat. A

<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		

VENETO		
--------	--	--

**Abruzzo**

**Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Basilicata**

**Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Calabria**

**Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Campania**

**Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Emilia – Romagna**

**Riferimenti normativi**

*STATUTO articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO.....*

**INSERIRE**

**Lazio**



***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Liguria**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO: Articolo*

*REGOLAMENTO INTERNO: Articolo*

**INSERIRE**

**Lombardia**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Marche**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*

*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**Molise**

***Riferimenti normativi***

*STATUTO articoli*  
*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Piemonte**

*Riferimenti normativi*

*STATUTO articolo*  
*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Puglia**

*Riferimenti normativi*

*STATUTO articolo*  
*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Toscana**

*Riferimenti normativi*

*STATUTO articolo.*  
*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Umbria**

*Riferimenti normativi*

*STATUTO articoli*  
*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

## **Veneto**

*Riferimenti normativi*

*STATUTO articoli*  
*REGOLAMENTO INTERNO articolo*

**INSERIRE**

**tabella 17**

**RIFERIMENTI DELLO STATUTO A PROCESSI DI QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE (ANALISI DI IMPATTO, ANALISI DI FATTIBILITÀ, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE)**

<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>		
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>		
<b>LOMBARDIA</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE</b>		
<b>PIEMONTE</b>		
<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		
<b>VENETO</b>		

**tabella 18**

**ACCORDI DELLE ASSEMBLEE CON GLI ESECUTIVI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO  
COORDINATO DI FUNZIONI IN LOGICHE DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA.**

<b>ABRUZZO</b>		
----------------	--	--

<b>BASILICATA</b>		
-------------------	--	--

<b>CALABRIA</b>		
-----------------	--	--

<b>CAMPANIA</b>		
-----------------	--	--

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
-----------------------	--	--

<b>LAZIO</b>		
--------------	--	--

<b>LIGURIA</b>		
----------------	--	--

<b>LOMBARDIA</b>		
------------------	--	--

<b>MARCHE</b>		
---------------	--	--

<b>MOLISE</b>		
---------------	--	--

<b>PIEMONTE</b>		
-----------------	--	--

<b>PUGLIA</b>		
---------------	--	--

<b>TOSCANA</b>		
----------------	--	--

<b>UMBRIA</b>		
---------------	--	--

<b>VENETO</b>		
---------------	--	--

-----  
---

## **LA FUNZIONALITA' DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE**

### **LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

.....

### **IL PROGRAMMA DI GOVERNO**

### **LA QUESTIONE DI FIDUCIA**

### **I DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA**

### **I TEMPI MEDI DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI**

### **LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEGLI ANNI 2005 – 2006 e 2007 (fina al 15 maggio)**

Quanto al numero delle leggi regionali approvate negli anni 2005, 2006 e per la parte dell'anno 2007, si riportano di seguito le tabelle sulle leggi regionali curate dalla Camera dei Deputati.

Dalle Tabelle riferite al 2006 ed al 2007 emerge, per entrambi gli anni, una tendenza per la quale la Toscana è la regione che ha approvato più leggi (rispettivamente 65 e 27) e la Liguria è quella che ha approvato nel complesso un maggior numero di disposizioni normative e cioè più articoli (rispettivamente 740 e 372).

#### ***tabella 19***

#### **NUMERO DELLE LEGGI E DEI RELATIVI ARTICOLI APPROVATI DALLE REGIONI NEGLI ANNI 2005, 2006 e 2007.**

<b>Anno 2005</b>		
<b>Regione</b>	<b>Leggi</b>	<b>Articoli</b>
ABRUZZO	47	808
BASILICATA	33	396
CALABRIA	18	175
CAMPANIA	25	235
EMILIA-ROMAGNA	23	458
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33	688
LAZIO	19	344
LIGURIA	20	138
LOMBARDIA	22	267
MARCHE	36	391
MOLISE	52	493

PIEMONTE	17	153
PUGLIA	20	327
SARDEGNA	24	357
SICILIA	20	316
TOSCANA	73	1421
TRENTINO ALTO ADIGE	9	102
UMBRIA	30	453
VALLE D'AOSTA	35	492
VENETO	26	279
BOLZANO (Prov.)	14	211
TRENTO (Prov.)	21	396
<b>Totale</b>	<b>617</b>	<b>8900</b>

<b>Anno 2006</b>		
Regione	Leggi	Articoli
ABRUZZO	48	445
BASILICATA	32	279
CALABRIA	18	167
CAMPANIA	24	266
EMILIA-ROMAGNA	21	241
FRIULI-VENEZIA GIULIA	29	592
LAZIO	28	538
LIGURIA	47	<b>740</b>
LOMBARDIA	32	283
MARCHE	22	306
MOLISE	42	351
PIEMONTE	40	397
PUGLIA	40	557
SARDEGNA	21	563
SICILIA	24	253
TOSCANA	<b>65</b>	602
TRENTINO ALTO ADIGE	4	26
UMBRIA	18	269
VALLE D'AOSTA	35	534
VENETO	28	308
BOLZANO (Prov.)	16	322
TRENTO (Prov.)	12	392
<b>Totale</b>	<b>646</b>	<b>8431</b>

<b>Anno 2007 al 15 maggio</b>		
Regione	Leggi	Articoli
ABRUZZO	4	19
BASILICATA	9	149
CALABRIA	8	89
CAMPANIA	4	176
EMILIA-ROMAGNA	5	65
FRIULI-VENEZIA GIULIA	9	227
LAZIO	6	53
LIGURIA	16	<b>372</b>
LOMBARDIA	7	45
MARCHE	4	92
MOLISE	6	26

PIEMONTE	11	149
PUGLIA	11	139
SARDEGNA	1	2
SICILIA	13	131
TOSCANA	<b>27</b>	270
TRENTINO ALTO ADIGE	2	3
UMBRIA	11	123
VALLE D'AOSTA	4	57
VENETO	8	130
BOLZANO (Prov.)	0	0
TRENTO (Prov.)	10	168
<b>Totale</b>	<b>176</b>	<b>2485</b>

**TABELLA REGOLAMENTI:**

Con modalità e procedure diverse da regione a regione

Anno 2005		
Regione	Regolamenti	Articoli
ABRUZZO		
BASILICATA		
CALABRIA		
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LAZIO		
LIGURIA		
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE		
PUGLIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA		
TRENTINO ALTO ADIGE		
UMBRIA		
VALLE D'AOSTA		
VENETO		
BOLZANO (Prov.)		
TRENTO (Prov.)		
<b>Totale</b>		

Anno 2006		
Regione	Regolamenti	Articoli
ABRUZZO		
BASILICATA		
CALABRIA		

CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LAZIO		
LIGURIA		
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE		
PUGLIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA		
TRENTINO ALTO ADIGE		
UMBRIA		
VALLE D'AOSTA		
VENETO		
BOLZANO (Prov.)		
TRENTO (Prov.)		
Totale		

Anno 2007 al 15 maggio		
Regione	Regolamenti	Articoli
ABRUZZO		
BASILICATA		
CALABRIA		
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LAZIO		
LIGURIA		
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE		
PUGLIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA		
TRENTINO ALTO ADIGE		
UMBRIA		
VALLE D'AOSTA		
VENETO		
BOLZANO (Prov.)		
TRENTO (Prov.)		
Totale		

**TABELLA PROGRAMMI PIANI E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DEI CONSIGLI REGIONALI**

Anno 2005		
Regione	Atti	



	amministrativi consiglio regionale	
ABRUZZO		
BASILICATA		
CALABRIA		
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LAZIO		
LIGURIA		
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE		
PUGLIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA		
TRENTINO ALTO ADIGE		
UMBRIA		
VALLE D' AOSTA		
VENETO		
BOLZANO (Prov.)		
TRENTO (Prov.)		
Totale		

Anno 2006		
Regione	Atti amministrativi consiglio regionale	
ABRUZZO		
BASILICATA		
CALABRIA		
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LAZIO		
LIGURIA		
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE		
PUGLIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA		
TRENTINO ALTO ADIGE		
UMBRIA		
VALLE D' AOSTA		

VENETO		
BOLZANO (Prov.)		
TRENTO (Prov.)		
Totale		

Anno 2007 fino a maggio		
Regione	Atti amministrativi consiglio regionale	
ABRUZZO		
BASILICATA		
CALABRIA		
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LAZIO		
LIGURIA		
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE		
PUGLIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA		
TRENTINO ALTO ADIGE		
UMBRIA		
VALLE D'AOSTA		
VENETO		
BOLZANO (Prov.)		
TRENTO (Prov.)		
Totale		

Alle leggi, che pur costituiscono la parte più importante e di rilievo dell'attività regionale, si affiancano altre attività tipiche delle assemblee regionali classificabili nei procedimenti non legislativi, tra le quali, in particolare:

- **Approvazione di provvedimenti amministrativi (atti di programmazione e di pianificazione di interesse generale e nomine, e pareri. Attività dell'UP ...**

- procedure degli atti di controllo indirizzo
- procedure senza voto (comunicazioni del Governo regionale)
- - altre procedure di controllo.
- atti ed attività di altri organi (CAL, CREL Consulta statutaria, .....
- attività istituzionali
- uffici stampa
- altro

Le funzioni dell'assemblea legislativa regionale possono essere ricondotte a

1. funzione di indirizzo politico
2. funzione legislativa
3. funzione amministrativa
4. funzione di coordinamento
5. funzione di controllo

## LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

Rapporto tra funzionalità e qualità della legislazione


.....

INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

L'informatizzazione delle procedure

Il processo di semplificazione dell'ordinamento regionale


### LINEE GUIDA



### 11. L'autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile delle Regioni

**Vedere se INS lavoro** GRUPPO CONFERENZA FINANZA BILANCIO(FORSE)

Legge sull'autonomia e disposizioni statutarie  
Bilancio assemblea: procedure di approvazione



*tabella 20*

**NORME STATUTARIE, LEGISLATIVE e DI REGOLAMENTO INTERNO SUL BILANCIO  
DELL'ASSEMBLEA E SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA**

<b>ABRUZZO</b>		
<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>		
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>		
<b>LOMBARDIA</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE</b>		
<b>PIEMONTE</b>		
<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		
<b>VENETO</b>		

*tabella 20*

**NORME STATUTARIE, LEGISLATIVE e DI REGOLAMENTO INTERNO  
SULL'AUTONOMIA PATRIMONIALE E GESTIONALE**

<b>ABRUZZO</b>		
----------------	--	--

<b>BASILICATA</b>		
<b>CALABRIA</b>		
<b>CAMPANIA</b>		
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>		
<b>LAZIO</b>		
<b>LIGURIA</b>		
<b>LOMBARDIA</b>		
<b>MARCHE</b>		
<b>MOLISE</b>		
<b>PIEMONTE</b>		
<b>PUGLIA</b>		
<b>TOSCANA</b>		
<b>UMBRIA</b>		
<b>VENETO</b>		

---

---

---

---

---

**ALLEGATO**  
**REGIONI**  
**VIII LEGISLATURA**

	statuto	Regolamento interno nuovo	legge consiglio autonomie	legge crel	legge consulta statutari	legge autonomia	Legge elettorale	Regolamento di contabilità o di organizzazione
<b>ABRUZZO</b>								
<b>BASILICATA</b>								
<b>CALABRIA</b>								
<b>CAMPANIA</b>								
<b>EMILIA- ROMAGNA</b>								
<b>LAZIO</b>								
<b>LIGURIA</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>		<b>2006 (r cont.)</b>
<b>LOMBARDIA</b>								
<b>MARCHE</b>								
<b>MOLISE</b>								
<b>PIEMONTE</b>								
<b>PUGLIA</b>								
<b>TOSCANA</b>								
<b>UMBRIA</b>								
<b>VENETO</b>								
	statuto	Regolamento interno	legge consiglio autonomie	legge crel	legge consulta statutari	legge autonomia	Legge elettorale	Regolamento di contabilità o di organizzazione

FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

## ALLEGATO

### REGIONI alla data di maggio 2006

	Consiglieri previsto	Consiglieri attuale	giunta	Commissi oni permane nti	gruppi	leggi approvate nel 2006 e 2007 (15 maggio)	Articoli approvati nel 2006 2007 (15 maggio)	
ABRUZZO	50 (+X) <sup>9</sup>	40	11	10	14 + 1 misto	52	464	
BASILICATA		30	7	4	11 + 1 misto	41	328	
CALABRIA	50	50	13	6	13 + misto	26	256	
CAMPANIA		60	13	8	14 + 1 misto	28	442	
EMILIA- ROMAGNA	65+2 <sup>10</sup>	50	13	6	12 + 1 misto	26	306	
LAZIO	70+1	71	17	18	19 + 1 misto	34	591	

<sup>9</sup> Lo Statuto prevede che la legge elettorale aumenti il numero dei consiglieri per assicurare la maggioranza in Consiglio al Presidente della Giunta regionale. Non è quindi possibile stabilire un rapporto esatto tra abitanti e consiglieri.

<sup>10</sup> In questo e negli altri casi in cui compare un'aggiunta di posti, essi sono riservati al Presidente della Giunta regionale e al candidato alla Presidenza non eletto.



LIGURIA	50+1	40	13	8	14 + 1 misto	63	1.112	
LOMBARDIA		80	17	7	14 + 4 misti	39	328	
MARCHE	40+2	40	11	7	11 + 1 misto	26	398	
MOLISE		30	9	4	14 + 1 misto	48	377	
PIEMONTE	63	63	15	8	17 + 1 misto	51	546	
PUGLIA	70	70	15	7	19 + 1 misto	51	696	
TOSCANA	65	65	13	7	10	92	872	
UMBRIA	36+1	30	10	4	9	29	392	
VENETO		60	13	7	14	36	438	
	consiglieri	consiglieri	giunta	Commissi oni	gruppi	leggi approvate nel 2006 2007	Articoli approvati nel 2006 2007	
FRIULI- VENEZIA GIULIA		60						
SARDEGNA		86						
SICILIA		50						
TRENTINO ALTO ADIGE		69						
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)		35						

## TABELLA

### ALLEGATO

<p style="text-align: center;"><b>REGIONI</b> alla data di dicembre 2006 <b>TEMPI MEDI DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI</b></p>								
	ANNO 2005 Nuova legislatura da maggio	TEMPI MEDI Leggi regionali 2005	ANNO 2006	TEMPI MEDI Leggi regionali 2006	Totale anni 2005, 2006	TEMPI MEDI Leggi regionali	DDL iniziativa giunta diventati leggi	TEMPI MEDI delle leggi ad iniziativa della Giunta
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								

CAMPANIA								
EMILIA- ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	13	58 giorni		108 giorni		97 giorni		
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

## TABELLA

### ALLEGATO

<b>REGIONI</b> <b>alla data di dicembre 2006</b> <b>PROGRAMMA DI GOVERNO</b>								
	Programma di Governo Norma Statutaria	Programma di Governo Nel Regolamento Interno	Presentazione E Aggiornamenti	Report Periodico su Attuazioni	Disegni di Legge Attuativi	Leggi di Attuazione Approvate	Disegni di Legge Presentati	Disegni di Legge da Presentare
<b>ABRUZZO</b>								

BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA- ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA								
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

**ALLEGATO**

**ALLEGATO**

**REGIONI**  
2006 e 2007 fino al 15 maggio

**i dati relativi alla tipologia delle leggi sono indicati nel rapporto annuale sulla legislazione**

	LEGGI REGIONALI	INIZIATIVE A GIUNTA DDL	INIZIATIVA CONSILIARE		GIUNTA E MAGGIORANZA		MINORANZA	
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA-ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA								
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

ALLEGATO

**REGIONI  
REGOLAMENTI REGIONALI**

**2006 e 2007 fino al 15 maggio**

	regolamenti	articoli	Regolamenti Consiglio	articoli	Regolamenti giunta	articoli	Regolament o interno Consiglio	Articoli regolamento interno Consiglio
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA- ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	7		5		2		1+1 modif	139 *3 modifica
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

ALLEGATO

**REGIONI**  
**Deliberazioni consiliari**  
**Anno 2006**

	deliberazio ni	Atti di pianificazio ne e programma zione generale		Altri atti (nomine, designazi oni, ecc.)				
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA- ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	46							
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

**REGIONI**  
**Numero sedute**  
**Anno 2006**

	Consiglio assemblea		Ufficio di presidenza UP	Atti UP approvati	Ufficio di presidenza integrato	Conferenza dei capigruppo	Giunta del regolament o	Giunta delle elezioni
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA- ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	60		54	199	28	7	7	17
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

**REGIONI**  
**Sedute Assemblea**  
**Anno 2006**

	Consiglio assemblea	Sedute dedicate ai provvedimenti	Sedute dedicate agli atti di controllo	Media mensile sedute calcolata su 11 mesi.				
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA-ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	60			5,5				
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								



**REGIONI**  
**Atti di controllo**  
**Anno 2006**

	Mozioni Presentate trattate	Ordini del giorno Presentate trattate	Interrogazioni a risposta in aula Presentate trattate	Interrogazioni a risposta scritta Presentate trattate	Interrogazioni a risposta immediata Presentate e trattate	Interpellanze Presentate trattate	Risoluzioni Presentate trattate	Totale atti di controllo ed indirizzo
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA- ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	69 trattate 53	200 trattati 200	Presentate 25 risposta in aula 15	147 risposta 128 e 10 cancellate	37 risposta 32	203 risposta 112	0	681 trattati 540 ritirati o cancellati
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI- VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

ALLEGATO

**REGIONI**

**Leggi approvate istruite in Commissione redigente e referente 2006 e 2007  
(15 maggio)**

	LEGGI REGIONALI	Commissione referente	Commissione redigente					
ABRUZZO								
BASILICATA								
CALABRIA								
CAMPANIA								
EMILIA-ROMAGNA								
LAZIO								
LIGURIA	63	63	0					
LOMBARDIA								
MARCHE								
MOLISE								
PIEMONTE								
PUGLIA								
TOSCANA								
UMBRIA								
VENETO								
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
SARDEGNA								
SICILIA								
TRENTINO ALTO ADIGE								
VALLE D'AOSTA								
BOLZANO (Prov.)								
TRENTO (Prov.)								

---

## **DOCUMENTAZIONE**